

DOSSIER

PPA n. 149/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione 2024-2026 dell"Agenzia Regionale per la Protezione dell"Ambiente (ARPACAL) - Approvazione piano delle attività anno 2024"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 792 del 29/12/2023);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/1/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/1/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/01/2024

Normativa nazionale

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 859).

pag. 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 3, 11, 18, 39, 40, 42 e 46, - estratto pag. 4 allegato 1; estratto allegato 4/1; estratto allegato 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 (art. 6).

pag. 60

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 (art. 13).

pag. 63

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (art. 8).

pag. 68

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (art. 9).

pag. 72

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 (art.54).

pag. 75

Statuto della Regione Calabria.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57)

pag. 77

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

L.R. 3 agosto 1999, n. 20

pag. 79

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 615 della seduta del 28 dicembre pag. 110 2021.

Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.

Regolamento ARPACAL

pag. 128

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 859).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 859 (429)

- 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: (428)
- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; (427)
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

⁽⁴²⁷⁾ Lettera così modificata dall' art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

⁽⁴²⁸⁾ Alinea così modificato dall' art. 1, comma 854, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽⁴²⁹⁾ La <u>Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78</u> (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 3, 11, 18, 39, 40, 42 e 46, - estratto allegato 1; estratto allegato 4/1; estratto allegato 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 3 Principi contabili generali e applicati 6

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
 - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
 - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
 - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
 - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
- 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
- 3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.
- 4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese esigibili nell'esercizio accertate impegnate non considerato, immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in

corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

- 5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:
- a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
- b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per di voto riguardante spese a carattere pluriennale distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riquardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

- 6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.
- 7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: (12) (17)
- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1º gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; (8)
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

- 8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono residui non corrispondono obbligazioni giuridicamente cui perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riquardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (15)
- 9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
- 10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.
- 11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.
- 12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.
- 13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

- 14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
- 15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1º gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo <u>8</u> del <u>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate del considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. (9) (16)
- 16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: (10)
- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. (14)
- 17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014. (11)
- 17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. (13)

(6) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(7) Comma inserito dall' art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1º gennaio 2015.

(9) Comma così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Comma così modificato dall' art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(12) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(13) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 6 agosto 2015, n. 125</u>.

- (14) In attuazione di guanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 2 aprile 2015.
- (15) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
- (16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2016.
- (17) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 11 Schemi di bilancio (38)

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:
- a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riquardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
- c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.
- 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
- 3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
 - p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. <u>172, comma 1, lettera</u> a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
- 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:
 - a) i criteri di valutazione utilizzati;
 - b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; (39)

- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; (39)
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
 - g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- I) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
- 7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:
- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.
- 8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.
- 9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
- 10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.
- 11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- 12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.
- 13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti

che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

- 14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- 15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.
- 16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.
- 17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(38) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(39) Lettera inserita dall' art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1*, comma 1, approvano: (65)
- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; (66) (70)

- c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre (69) dell'anno successivo. (67)
- 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1* trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'*articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali (68).
- (65) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
- (66) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
- (67) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
- (68) Comma così modificato dall' <u>art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113</u>, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.
- (69) Per il differimento del presente termine vedi, relativamente al bilancio consolidato 2019, l' art. 110, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, relativamente, al bilancio consolidato 2020, l'art. 11-quater, comma 3, lett. b), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e, relativamente al bilancio consolidato 2021, l' art. 26, comma 2-ter, lett. b), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
- (70) Per la proroga dei termini di cui alla presente lettera vedi l' art. 11-quater, comma 3, lett. a), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e, successivamente, l' art. 26, comma 2-ter, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni (96)

- 1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
- 2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

- 3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
- 4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
- 5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
- 6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
- 7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
 - d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

- 8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:
- a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.
- 9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.
- Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta 10. approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità contestualmente all'approvazione del documento accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.
- 11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:
 - a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).
- 12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.
- 13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il

bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

- 14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.
- 15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.
- 16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

(96) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 40 Equilibrio di bilanci (97)

Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre <u>2012, n. 243</u>, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

- 2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
- 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. (98)

Art. 42 Il risultato di amministrazione (100)

- 1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
- 2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

⁽⁹⁷⁾ Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

⁽⁹⁸⁾ Comma aggiunto dall' art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

- 3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
- 4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
- 5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

- 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (101)

- 7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
- 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
- 9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
- 10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
- 11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

- 12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (102)
- 13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
- 14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
- 15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

⁽¹⁰¹⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 109, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

⁽¹⁰²⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigiblità (106)

- 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.
- 2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
- 3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(106) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Estratto Allegato 1 al D. Lgs 118/2011

(previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati

16. Principio della competenza finanziaria (157)

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la l'effettuazione della copertura finanziaria per complessiva dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

- a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
- b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti

nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;
- d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l' esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente (153), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata

ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

(<u>153</u>) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

(157) Paragrafo sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per

l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019, dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1 settembre 2021, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato <u>1</u> del <u>D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</u>.

- I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del competenza finanziaria cd. principio della potenziata non più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema del'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- <u>l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria</u>, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge (159), la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

(159) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

- 3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

- 3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio del credito rispetto della scadenza а ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate effettuato nell'esercizio è in cui l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.
- 3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economicopatrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui considerazione della ammontare determinato in dimensione stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente accelerazione processo di della propria riscossione (167) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una guota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riquardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riquardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riquardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla

copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento residui, ed è effettuato straordinario dei con riferimento complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1º gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

(167) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli).

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

- 5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:
- a) per la spesa di personale:
- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;
- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse

umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.
- 2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il a valere del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.
- A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.
- 3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita anell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

- Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:
- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa

riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

- riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti quanto considerato che la normativa all'Avvocatura, prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.
- b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:
- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti

dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;
- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.
- c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:
- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);
- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento
- Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.
- d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con

imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

- a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
- b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).
- c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
- d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
- e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se

risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

- f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).
- g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
- h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile

impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, nell'esercizio le relative spese fine stanziando che, а incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.2 Il risultato di amministrazione

9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1.

9.2.2 Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'importo dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione.

9.2.3 Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il risultato di amministrazione è applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto dalla disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3-20-bis.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

- 9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
- 9.2.5 Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

- 9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
- 9.2.7 In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno «incerto» il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

9.2.8 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

«Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti propria legge regionale, sono considerati con formalmente attribuiti dalla regione e non vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».
- 9.2.9 E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote

vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

- 1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);
- 2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);
- 3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera e);
- 4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1).
- 9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

- 9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
- 9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

- 9.2.13 Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
- delle quote vincolate 9.2.14 L'utilizzo e accantonate del risultato amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile prosequire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione proseque secondo le regole della gestione provvisoria.
- 9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato

dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

- 9.2.16 Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
- 9.2.17 La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui all'art. 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 39-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie
- 9.2.18 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
- 9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
- 9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole auote del disavanzo amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione

delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

- 9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.
- 9.2.23 E' applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di presunto accertato in occasione dell'approvazione medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.
- 9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.
- 9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:
- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di

amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;

- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto

per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

- a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;
- b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;
- c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di

anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

- 9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di almeno pari a quello iscritto alla voce «Disavanzo amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13.
- 9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione che non consente l'applicazione del disavanzo dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.
- 9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di

sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

- 9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:
- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

Art. 6 Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.

- 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;
- b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
 - 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 12) spese postali e telegrafiche.
- 2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
- 3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

- 4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
- 5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
- 6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
- 7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
- 8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
- 9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
- 10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
- 11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari

o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 (art. 13).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

Art. 13 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

- 1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
- 2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38*, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
- 3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.
- 4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
- 5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al

trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.

- 6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.
- 7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
- 8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.
- 9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.
- 10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;
- b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

- d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;
- e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;
- k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
- 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
- 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";

- m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
- 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;
 - 2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;
- n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;
- o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;
 - p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:
- 1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;
 - 2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;
- 4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - 6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
- 7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - 8) le spese postali e telegrafiche.
- 11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.
- 12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
- 13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca

automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*.

Art. 8 Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali e delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione.

- 1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
- 2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del <u>decreto legislativo n. 118/2011</u>.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione.
- 5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono:
- a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;

- b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2013 e agli esercizi successivi;
- c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
- d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
- e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
- 6. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d).
- 7. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
- 8. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato dall'Amministrazione regionale.

- 9. A partire dall'esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
- 10. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale, non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria, adeguano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del codice civile.
- 11. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa dell'amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
- 12. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:
- a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
- c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.* 150.
- 13. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a quanto disposto dal *decreto legislativo n. 118/2011*, devono essere coerenti a quelli dell'Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di risultato.

- 14. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo dell'amministrazione regionale.
- 15. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire:
 - a) l'adozione di regole contabili uniformi;
- b) l'utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale;
 - c) l'adozione di un bilancio consolidato;
- d) l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economicopatrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
- f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
 - g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato.

L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 9

Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

- 1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare

l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

- 4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.
- 5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
- 6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
- 7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
- 8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

- 9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
- 10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
- 11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
- 12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
- 13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.
- 14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 Statuto della Regione Calabria.

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX

Attività economiche regionali e soggetti privati

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

- 1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
- 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
- 3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
- 4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
- 5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
- 6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
- 7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (1).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

- 1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono (43):
- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
- b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge $\frac{(44)}{}$;
 - c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
- 3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre (45).
- 4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie (46). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi (47) (48).
- 5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio

- e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno (49).
- 6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti (50).
- 7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza (51). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno (52).
- 8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente (53).

⁽⁴³⁾ Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁴⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. <u>5, comma 2</u>, <u>L.R. 16 marzo 2004, n. 7</u>.

⁽⁴⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁴⁶⁾ Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

⁽⁴⁷⁾ Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

⁽⁴⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. <u>5, comma 3</u>, <u>L.R. 16 marzo 2004, n. 7</u>, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

⁽⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁵¹⁾ Periodo così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

⁽⁵²⁾ Comma aggiunto dall'art. <u>5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7</u>, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

⁽⁵³⁾ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

L.R. 3 agosto 1999, n. 20 (1).

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 agosto 1999, n. 79.

TITOLO I

Principi generali e rapporti istituzionali

Art. 1

Oggetto e finalità.

- 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana e in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL (2).
- 2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
- 3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:
- a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;
- b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, il Sistema sanitario regionale e gli altri enti pubblici e privati.
- 4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 maggio 2023, n. 17, a decorrere dal 20 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Funzioni della Regione.

- 1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:
- a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;
 - d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
 - e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;
- f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);
 - g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;
 - h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
- i) stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al *D.L. 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito con modificazioni in *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
- I) definire annualmente tramite la Giunta sentito il Direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferitele ai sensi della presente legge;

- m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidatele dalla Regione;
- n) stabilire la percentuale del Fondo sanitario regionale spettante all'ARPACAL;
- o) stabilire, su predisposizione del Direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Funzioni e rapporti con le autonomi locali.

- 1. I comuni, le province e le Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
- 2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.
- 4. Per la definizione delle attività tecnico scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai comma 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente dalla Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
- 5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Rapporti con le Associazioni no profit.

- 1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
- 2. L:ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo.

Art. 5

Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore.

- 1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. i) della presente legge.
- 2. Collabora, altresì, con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di commercio della Calabria (3).
- (3) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

TITOLO II

ARPACAL: Funzione, cooperazione con gli Enti locali

Art. 6

Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL.

- 1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria ARPACAL., con sede in Catanzaro.
- 2. L'ARPACAL è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico impiantistiche.
- 3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
- 4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle province, alle Comunità montane, ai comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
- 5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

Art. 7

Funzioni, attività e compiti.

- 1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
- a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
- b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;

- c) fornire il necessario supporto tecnico scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al *D.P.R.* 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) fornire il necessario supporto tecnico scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
- e) fornire supporto tecnico scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
- f) fornire attività di supporto tecnico scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;
- h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;
- i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli artt. 19-21 D.Lgs. n. 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, nonché ove l'apporto dell'ARPACAL. venga richiesto rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997;
- I) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 142/1990;
- m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio turistiche del territorio calabrese;
- n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche

relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;

- o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
- p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- r) effettuare l'attività di supporto tecnico scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
- t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
- v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".
- aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione;
- bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117 ⁽⁴⁾.

- 2. [Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di:
- a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1º febbraio 1993);
- b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;
- c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;
- d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi strutturali] ⁽⁵⁾.
- 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.
- 4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 deI D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:
 - a) igiene e sanità pubblica
 - a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica
 - a2) igiene edilizia
 - a3) medicina legale
 - a4) igiene delle strutture ad uso collettivo

- a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria
- a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano
 - b) attività veterinarie:
 - b1) sanità animale
 - b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati
 - b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
 - b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per la salute pubblica
 - c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - c1) tutela della salute dei lavoratori
 - c2) controlli impiantistici
- 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.
- 6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie locali.
- (4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 maggio 2023, n. 17, a decorrere dal 20 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (5) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 8 Controllo (6).

- 1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:
 - a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

- b) gli impegni di spesa poliennali;
- c) il conto consuntivo;
- d) il programma annuale di attività;
- e) il regolamento;
- f) la dotazione organica.
- (6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 febbraio 2018, n. 43 e la Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 298.

Art. 9 Organi (7).

- 1. Sono organi dell'ARPACAL:
 - a) il comitato regionale d'indirizzo;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti e il revisore supplente (8) (9).
- (7) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Gli Organi. 1. Sono organi dell'ARPACAL: a) il Comitato regionale di indirizzo; b) il Direttore generale; c) il Collegio dei revisori.». Per la decadenza degli organi in carica vedi il comma 5 del suddetto art. 12.
- (8) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).
- (9) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono organi dell'ARPACAL: a. il Consiglio di amministrazione; b. il Comitato regionale di indirizzo; c. il Direttore Generale; d. il Direttore amministrativo; e. il Direttore scientifico; f. il Collegio dei revisori.».

Art. 9-bis

Consiglio di amministrazione (10).

- [1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.
- 2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della *legge regionale 4 agosto 1995, n. 39*.
- 3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.
- 4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali].
- (10) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-ter

Competenze del Consiglio di amministrazione (11).

- [1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a. nominare il Direttore generale;
 - b. nominare il Direttore amministrativo;
 - c. nominare il Direttore scientifico;
- d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
- e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.
- 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente].

(11) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 dello stesso articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quater

Competenze del Presidente (12).

[1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al Presidente:

- a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
- b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL;
- c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo].

(12) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quinquies

Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico (13).

- [1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.
- 2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata

attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

- 3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
- 4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11].
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 10Comitato regionale di indirizzo (14).

- 1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
- 2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'assessore all'ambiente;
 - c) l'assessore alla sanità;
 - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato (15) (16).
- 3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

- 4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
- 5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.
- (14) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Comitato regionale di indirizzo. 1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
- 2. Il Comitato regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è così composto:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCEM Calabria;
- i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
- 3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
- 4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
- 5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.».
- (15) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCEM Calabria;
- i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.».
- (16) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 1º aprile 2020, n. 25.

Art. 11Direttore generale (17).

- 1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti all'*articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132* (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ⁽¹⁸⁾.
- 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
- 3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
- 4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
 - f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
 - i) la stipula di contratti e convenzioni;
 - j) le relazioni sindacali;
 - k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
- 5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:
- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
- 6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.
- 7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.
- 8. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità (19).

- 9. Il trattamento economico del direttore scientifico e del direttore amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento (20).
- 10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9 non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria (21).
- (17) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Direttore generale. 1. [Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22).
- 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
- 3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
- 4. Il Direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:
- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi -gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e, l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- I) le relazioni sindacali;

- m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
- 5. [Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:
- a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnicoscientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).
- 6. [Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore generale e il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli artt. 4, 5 e 6, della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo dalle A.S.L. della Calabria] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).
- 7. [Il Direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'articolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma] (comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14).
- 8. [Spetta, altresì, al Direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).
- 9. [Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del Direttore generale, del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla *legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2*, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).».
- (18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 9, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).
- (19) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 18 maggio 2023, n. 17, a decorrere dal 20 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).».
- (20) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 18 maggio 2023, n. 17, a decorrere dal 20 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).
- (21) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 18 maggio 2023, n. 17, a decorrere dal 20 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Revisore unico dei conti e revisore supplente (22).

- 1. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo dell'ARPACAL. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo dell'ARPACAL contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione.
- 2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.
- 3. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.
- 4. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

⁽²²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Revisore unico dei conti 1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti. 2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta. 3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL. 4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio

del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL. 5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 12, comma 6-bis, L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 16 maggio 2013, n. 24.

Art. 13 Regolamento (23).

- 1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo e le Organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.
- 2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.
- 3.. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:
- a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39;
 - b) la dotazione organica;
 - c) l'organizzazione e gestione;
 - d) le disposizioni relative al personale;
 - e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;
- f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni Imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- 4. Eventuali modifiche del regolamento che il Direttore generale, ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

(23) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 febbraio 2018, n. 43 e la Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 298.

Art. 14

Programma annuale di attività.

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15

Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL.

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, e a relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.
- 3. Il Direttore generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
- 4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.

- 5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.
- 6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL.

- 1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.
- 2. È inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.
- 3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2/6/1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del con le dovute specificità.

Art. 17Articolazione organizzativa dell'ARPACAL.

- 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.
- 2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).
- 3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.
- 4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
- 5. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61*, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.
- 6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
- 7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
- 8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
- 9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

Art. 18Comitati provinciali di coordinamento.

- 1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:
- a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;
- b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;
- c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.
- 2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:
 - a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;
 - b) il responsabile del settore. ambiente del comune capoluogo di provincia;
 - c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;
 - d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.
- 3. [Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.] (24).
- (24) Comma soppresso dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.

- 2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
- 3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi territoriali.
- 4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

Accesso alle informazioni ed ai documenti.

- 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge '8 luglio 1986, n. 349, e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.
- 2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
- 3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
- 4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonché ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 31.

Attività di ispezione, controllo e vigilanza.

- 1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, delta *legge 21 gennaio 1994, n. 61*. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.
- 2. Il personale di cui al precedente comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
- 3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
- 4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'Assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.
- 5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
 - a) l'ARPACAL;
 - b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
 - c) il Corpo forestale dello Stato;
 - d) la Guardia di finanza.

Art. 22

Attività di consulenza e collaborazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte

dell'ARPACAL, delle attività tecnico - scientifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e del D.Lgs. n. 267/2000 (25).

- 2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.
- (25) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

TITOLO III

Norme finanziarie

Art. 23Dotazione finanziaria.

- 1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:
 - a) contributi erogati dalla Regione;
- b) percentuale del Fondo sanitario regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi dalle A. S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico laboratoristiche erogate;
- c) finanziamenti stabiliti dalle province e dagli altri Enti locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;
- d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
- e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;
 - f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;
- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);

- h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;
- i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.
- 2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL.

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni e prevedendo:
 - a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore generale;
- b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

Art. 25

Disposizioni finanziarie.

- 1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presìdi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico laboratoristiche erogate.
- 2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
- 3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.
- 4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.
- 5. I proventi delle convenzioni di, cui alla lettera g), dell'articolo 23, comma 1, vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

Norme transitorie.

- 1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla *L.R. 24 aprile 1985, n. 24*, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883".
- 2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
- 3. Il personale appartenente ai Presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal *D.L. 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito con modificazioni in *legge*

- 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
- 4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
- 5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994.
- 6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27Dotazione organica.

- 1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.
- 2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
- 3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL.

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni

erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29

Abrogazione di norme.

- 1. Sono abrogate le norme, di cui alla *L.R. 24 aprile 1985, n. 24*, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
- 2. [A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la *deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862*, recante, "Istituzione dell'Autorità regionale ambientale A.R.A. -", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.] (26).
- 3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente.
- 4. Curerà il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

⁽²⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.



Deliberazione n. 615 della seduta del 28 dicembre 2021.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività

delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30

dicembre 2020, n. 527.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f	to Occhiuto
--	-------------

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	Х	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	Х	
6	ROSARIO VARI'	Componente	Х	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	Х	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n°557008 del 27/12/2021

PARTE II

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 30.12.2020 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

RITENUTO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli
 organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon
 andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di
 trasparenza amministrativa;

DELLA REGIONE CALABRIA

Burc n. 149 del 20 Luglio 2022

PARTE II

- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di spending review;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house providing;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e delle fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di governance;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali
 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69,
 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

DATO ATTO CHE:

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale è stata modificata con il regolamento regionale del 7 novembre 2021, n. 9 che ha disciplinato la nuova organizzazione degli Uffici;
- con DPGR n. 180 del 07/11/2021 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale e all'istituzione del Settore 2 "Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica" presso il Dipartimento "Presidenza", che ha acquisito le competenze precedentemente attribuite al Settore 7 del Dipartimento "Segretariato Generale" in merito a coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società partecipate, Enti strumentali ed Organismi in house.
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale", articoli 5 e 6, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo alcuni adempimenti da parte del dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 "Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali", che definisce le declaratorie ed i compiti dei

DELLA REGIONE CALABRIA

dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;

- ALLEGATO 2 "Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali", che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 3 "Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
- 2. di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3. di approvare il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo di cui all'ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni in house svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento "Presidenza";
- 5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 2 "Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica" del Dipartimento "Presidenza" nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;

Pag. 4 di 5

Burc n. 149 del 20 Lualio 2022

DELLA REGIONE CALABRIA 6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE f.to OCCHIUTO



Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla Segretario Generale segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Tommaso Calabrò
Dirigente generale
del dipartimento "Presidenza"
dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c. dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale
presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.". Riscontro pec del 27/12/2021.

A riscontro della pec del 27/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Allegato alla deliberazione n. 615 del 28 dicembre 2021 Allegato 1



"Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali"

Α	DIPARTIMENTO "PRESIDENZA"
1	Supporta i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
2	Effettua l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
3	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
4	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a;
	- acquisizione di nuove partecipazioni;
5	- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti;
	- aumenti di capitale sociale;
	- copertura delle perdite;
	- modifiche statutarie;
	- approvazione di strategie aziendali.
6	Congiuntamente con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, effettua l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
7	Partecipa ai tavoli tecnici che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
8	Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
9	Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

10	Effettua l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
11	Esegue l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
12	Elabora annualmente un report su enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
13	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
14	Esegue, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
15	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
16	Elabora circolari di coordinamento destinate ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
17	Esamina e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento "Economia e Finanze".
18	Supporta i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
19	Monitora le attività dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di società, fondazioni ed enti strumentali regionali
20	Monitora la predisposizione, da parte dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa in base alle norme vigenti.
В	DIPARTIMENTO "ECONOMIA E FINANZE"
1	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.

2	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.
3	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
4	Su richiesta del Dipartimento "Presidenza", entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, rende parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti alla costituzione e/o alle variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
5	Predispone ed invia al Dipartimento "Presidenza", entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
6	Fornisce al Dipartimento "Presidenza" le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
7	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci ed i rendiconti di enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Predispone circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
9	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
10	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
11	Impartisce direttive a enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
12	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili di enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predispone la proposta di bilancio consolidato regionale.
13	Trasmette al Dipartimento "Presidenza" informazioni e dati relativi a enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
14	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
С	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE

1	Esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e delle agenzie.
3	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
4	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.
5	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
6	Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.
7	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento "Economia e Finanze" i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8	Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico- patrimoniale.
9	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
10	Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E SULLE FONDAZIONI REGIONALI
1	Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.
2	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.
	Acquisiscono il parere del Dipartimento "Presidenza", curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a:
3	- acquisizione di nuove partecipazioni:
	- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti,
	- aumenti di capitale sociale;

	- copertura delle perdite;
	- modifiche statutarie;
	- approvazione di strategie aziendali.
4	Acquisiscono atti o documenti da società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.
5	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
7	Inviano al Dipartimento "Presidenza" l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.
8	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
9	Predispongono ed inviano al Dipartimento "Presidenza" specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
10	Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.
11	Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.
12	Inviano al Dipartimento "Presidenza", secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
13	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
14	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
15	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
16	Inviano al Dipartimento "Presidenza" apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.

Ε	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, DELLE AZIENDE E DELLE AGENZIE
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2	Inviano al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
3	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
4	Trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento "Presidenza" ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE
1	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
3	Fermo restando quanto previsto per le società <i>in house providing</i> , trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del Socio.
4	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
1	Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di esercizio approvati.
2	Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.

3

Fermo restando quanto previsto per le fondazioni *in house providing*, trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.

fonte: http://burc.regione.calabria.it



Allegato 2

"Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali"

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Sacal SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Terme Sibarite SpA	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Aeroporto S. Anna SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Sogas SpA in fallimento	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fincalabra SpA	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comalca Scrl	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comarc Srl in liquidazione	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Comac Srl in fallimento	Sviluppo Economico e Attrattori Culturali
Banca Popolare Etica	Lavoro e Welfare
Somesa Srl in liquidazione	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Sorical SpA in liquidazione	Territorio e Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Consorzio CIES in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO VIGILANTE
Fondazione Film Commission	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione FIELD in liquidazione	Lavoro e Welfare
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Fondazione "Istituto regionale per la comunità	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Arbereshe di Calabria" in liquidazione	
Fondazione "Istituto regionale per la comunità	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Grecanica di Calabria" in liquidazione	
Fondazione "Istituto regionale per la comunità	Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
Occitana di Calabria" in liquidazione	istrazione, i ormazione e i ari opportunita

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO VIGILANTE	
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente	Territorio e Tutela dell'Ambiente	
della Calabria (ARPACAL)	Territorio e Tutela dell'Arribiente	
Ente per i Parchi Marini Regionali	Territorio e Tutela dell'Ambiente	
Ente Parco delle Serre	Territorio e Tutela dell'Ambiente	
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione	
agricoltura (ARCEA)	Agricoltura, Misorse Agroallinentari e i orestazione	
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione	
Calabrese (ARSAC)	Agricoltura, Hisorse Agroalimentan e i orestazione	
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in	Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione	
liquidazione coatta amministrativa	Agricoltura, Hisorse Agroalimentan e i orestazione	
Azienda regionale per la forestazione e per le	e Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione	
politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Agricoltura, Hisorse Agrodiinientan en drestazione	

Azienda Calabria Lavoro	Lavoro e Welfare
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Infrastrutture e Lavori Pubblici
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	



Allegato 3

"Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali"

1) Ambito di applicazione

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

- **2.1** Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni *in house providing*, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:
 - alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti
 per le società e fondazioni in house providing, anche con riferimento alla nomina e alla
 designazione degli amministratori e dei revisori;
 - alle modifiche statutarie;
 - alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
 - alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
 - alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni in house, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
 - agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni *in house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione *in house providing*, previo parere obbligatorio del Dipartimento "Presidenza".

A tal fine, le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società è il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento "Presidenza" che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione *in house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento "Presidenza" una valutazione di tipo tecnico.

- Il Dipartimento "Presidenza" e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni in house providing.
- **2.2** Le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai Dipartimenti regionali che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di *governance* tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria, anche indirette, devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'Amministrazione regionale esercita sulla società o sulla fondazione *in house providing* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione in house providing è
 effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al
 suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di
 conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale
 della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione *in house providing* non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e fondazioni *in house providing* nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)¹.

- **2.3** Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento "Presidenza".
- **2.4** L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento "Presidenza" nonché al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.
- **2.5** Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono trimestralmente al Dipartimento "Presidenza", al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti regionali che procedono agli affidamenti, il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento

1Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

fonte: http://burc.regione.calabria.it

"Presidenza" di concerto con il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento "Presidenza", al Dipartimento "Economia e Finanze" e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza e almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

- **2.6** Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento regionale che procede all'affidamento.
- **2.7** In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento regionale che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.
- **2.8** Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.
- 2.9 Al fine di coniugare le attività di controllo analogo con le necessità operative delle società, gli organi societari, amministrativo e di controllo, sono tenuti a collaborare con i Dipartimenti regionali. In particolare, in relazione alle materie trattate nelle sedute del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale è tenuto, in relazione alle materie trattate, a verificare se le stesse rientrino o meno nell'ambito del controllo analogo, prima che vengano poste all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Di tale attività di vigilanza occorre dare evidenza nel verbale dell'organo amministrativo a margine di ogni punto all'ordine del giorno trattato. Nell'ipotesi in cui la materia trattata rientra nel controllo analogo, il collegio sindacale invita l'organo amministrativo ad attivare la relativa procedura.
- **2.10** Oltre che nella ipotesi di cui al punto 2.5 secondo capoverso, resta sempre valida per l'invio al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i documenti di supporto ad ogni punto all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.



Regione Calabria

-ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria




REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 20/99) TESTO COORDINATO

Regolamento adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.104 del 29.01.2018

Regolamento approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 43 del 08.02.2018 e pubblicato sul BURC n. 49 del 14.05.2018



- - INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Natura giuridica e sede
- Art. 4 Principi organizzativi, funzioni ed attività
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Patrimonio, Contabilità e dotazione finanziaria
- Art. 7 Comitato Regionale di Indirizzo
- Art. 8 Direttore Generale
- Art. 9 Revisore Unico dei conti
- Art. 10 Articolazione dell'Agenzia

TTTOLO II STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE. DEFINIZIONE E STRUTTURE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA

Capo I Strutture della Direzione Generale

Art. 11 - Strutture della Direzione Generale

Capo II

Direttore Amministrativo e strutture della Direzione Amministrativa

- Art. 12 Direttore Amministrativo
- Art. 13 Strutture della Direzione Amministrativa

Capo III

Direttore Scientifico e strutture della Direzione Scientifica

- Art. 14 Direttore Scientifico
- Art. 15 Strutture della Direzione Scientifica

TITOLO III

STRUTTURE PROVINCIALI: I DIPARTIMENTI

- Art. 16 Definizione
- Art. 17 Dipartimento Provinciale di Catanzaro
- Art. 18 Dipartimento Provinciale di Cosenza
- Art. 19 Dipartimento Provinciale di Crotone
- Art. 20 Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria
- Art. 21 Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia

TITOLO IV PERSONALE

- Art. 22 Principi Generali
- Art. 23 Dotazione organica
- Art. 24 Funzioni Dirigenziali
- Art. 25 Tipologia dei provvedimenti dirigenziali
- Art. 26 Conferimento di incarichi dirigenziali
- Art. 27 -Posizioni Organizzative
- Art. 28 Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance
- Art. 29 Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia



TITOLO V - ĐIRITTO DI ACCESSO

Art. 30 - Accesso all'informazione ambientale

Art. 31 - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 32 - Modalità di esercizio del diritto di accesso. Rinvio

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Entrata in vigore

Art. 34- Abrogazioni - Disapplicazioni - Rinvio

ALLEGATI

Allegato n. 1 - Dotazione Organica

Allegato n. 2 - Attività



TTTOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTTTUZIONALI

Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «Agenzia», l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;
 - b) «SNPA», il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente;
 - c) «ISPRA», l'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
 - d) «LEPTA», i Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali;
 - e) «legge istitutiva dell'Agenzia», la Legge Regionale 3 agosto 1999 n. 20 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria";
 - f) «legge nazionale di riferimento», la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
 - g) «DG, DS e DA», rispettivamente il Direttore Generale o la Direzione Generale, il Direttore Scientifico o la Direzione Scientifica ed il Direttore Amministrativo o la Direzione Amministrativa;
 - h) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
 - i) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
 - l) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
 - m) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.
- 2. Sempre ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «Settori e Centri Regionali»: Strutture Organizzative Complesse (S.O.C.);
 - b) «Servizi e Laboratori»: Strutture Organizzative Semplici (S.O.S.);
 - c) «a valenza regionale»: Struttura che svolge funzioni ed ha competenze a livello regionale.
- 3. Le ulteriori articolazioni, per le quali non ricorre la definizione di "Settore", "Centro Regionale", "Servizio" e "Laboratorio", esercitano, esclusivamente, funzioni, prive della caratterizzazione di S.O.C. e di S.O.S., soggetti al potere di programmazione, gestione e controllo del D.G., per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 2 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge istitutiva, definisce l'assetto della struttura organizzativa, le modalità di gestione delle risorse umane e la disciplina contabile dell'Agenzia.
- 2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali in base al presente Regolamento, in esecuzione di quanto statuito dalla legge istitutiva e nel rispetto dei principi sanciti dagli ordinamenti europeo e nazionale, dalla legge nazionale di riferimento e dalla normativa regionale applicabile. Essa agisce, inoltre, nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, trasparenza ed in ossequio ai canoni di competenza tecnico-scientifica al fine di garantire i LEPTA e di perseguire gli obiettivi di qualità nella tutela della salute umana e degli ecosistemi naturali.
- 3. L'Agenzia opera secondo gli indirizzi e le direttive della programmazione regionale in virtù di quanto statuito dalla legge istitutiva e fa parte del SNPA di cui alla legge nazionale di riferimento e dalla normativa ivi richiamata.
- 4. L'Agenzia aderisce ad ASSOARPA, quale associazione che rappresenta su base volontaria le Agenzie Ambientali regionali e provinciali, al fine di condividere, promuovere e valorizzare il patrimonio di

- conoscenza ed esperienza di ciascuna Agenzia e tutelare il sistema agenziale ambientale nel contesto nazionale, anche attraverso azioni di impulso e proposta verso le autorità politiche e legislative.
- 5. L'organizzazione territoriale dell'Agenzia, disciplinata dal presente regolamento, si armonizza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge istitutiva, con la disciplina nazionale e regionale in materia di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica e con il processo di riordino del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Art. 3

Natura giuridica e sede

- 1. L'Agenzia, ente strumentale della Regione Calabria, è una persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e tecnico-scientifica ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva.
- 2. L'Agenzia ha sede legale in Catanzaro Lido alla Via Lungomare, località Mosca, ed ha articolazioni centrali e periferiche, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.
- 3. Il logo dell'Agenzia è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

Art. 4

Principi organizzativi, funzioni ed attività

- 1. L'Agenzia opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente, per la prevenzione e per la promozione della salute pubblica, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora, per l'ambiente fisico e, più in generale, per gli ecosistemi naturali. Svolge le proprie attività nell'ambito della normativa europea e nazionale e, in particolare, di cui alla legge nazionale di riferimento, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed alla legge istitutiva.
- 2. In particolare l'Agenzia, secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva, provvede a:
 - a) svolgere attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
 - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della Regione;
 - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante;
 - d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
 - e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli altri Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
 - f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione della ricerca e della diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - g) collaborare alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione di cui all'art. 23, primo comma, Legge Regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
 - h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4;

- realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni per l'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti;
- j) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante relativamente alle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- k) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela ed il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che valorizzano le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;
- elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
- m) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
- n) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale richieste dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- p) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- q) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
- r) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- s) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
- t) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- u) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- v) favorire iniziative di eco-gestione di imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.
- 3. In relazione alle descritte funzioni e attività, l'Agenzia può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., purché tali attività non risultino incompatibili con i compiti di vigilanza ad essa affidati.

Art. 5 Organi

- 1. L'Agenzia opera con la struttura organizzativa di cui ai Titoli II e III e con gli organi, previsti dalla legge istitutiva:
 - a) Il Comitato regionale d'indirizzo;
 - b) Il Direttore Generale;
 - c) Il Revisore Unico dei conti.

Art. 6

Patrimonio, Contabilità e dotazione finanziaria

- 1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili ed immobili alla stessa appartenenti secondo le risultanze dello stato patrimoniale, nonché dalla dotazione finanziaria ad essa assegnata ai sensi della legge istitutiva.
- 2. La contabilità dell'Arpacal è gestita in diretto collegamento con le competenti strutture della Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa regionale di riferimento, nonché in ossequio dei principi sanciti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., che stabilisce i criteri per le Regioni, gli enti locali e loro enti ed organismi strumentali volti ad assicurare l'unità economica della Repubblica, nonché gli ulteriori criteri contenuti nel D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, e s.m.i.
- 3. In ossequio a quanto disposto al comma precedente, con Delibera del Direttore Generale è adottato il relativo regolamento di contabilità.

Art. 7

Comitato Regionale di Indirizzo

- 1. Il Comitato Regionale di Indirizzo è un organo composto da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore all'Ambiente;
 - c) l'Assessore alla Salute;
 - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato.
- 2. Il Comitato esercita le proprie funzioni nell'ambito dei compiti previsti dalla Legge istitutiva.

Art. 8

Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e di gestione stabiliti dalla legge istitutiva, dalla legge nazionale di riferimento e, per come previsto dal presente regolamento, in raccordo con il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico. Il Direttore Generale, nell'ambito della programmazione regionale e delle linee di indirizzo della Giunta Regionale e del Comitato regionale d'indirizzo, è titolare dei poteri di programmazione, gestione e controllo delle attività dell'Agenzia. In particolare:
 - a) adotta il Regolamento di organizzazione di cui alla Legge istitutiva e tutti gli atti fondamentali di programmazione, organizzazione e gestione dell'Agenzia;
 - b) adotta gli altri Regolamenti necessari al funzionamento dell'Agenzia;
 - c) approva la dotazione organica;
 - d) esercita la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - e) adotta il bilancio di previsione ed il correlato Piano Triennale delle Attività, nonché il conto consuntivo;
 - f) approva i programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base delle proposte delle strutture centrali e periferiche;
 - approva il Piano Triennale della *Performance*, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
 - h) assegna le dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche e verifica il loro utilizzo;
 - i) gestisce il patrimonio ed il personale;
 - j) verifica ed assicura i livelli di qualità dei servizi e provvede all'ispezione ed al controllo interno, attraverso un apposito organismo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - k) redige ed invia, entro il 30 aprile, al Presidente della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche ai fini della valutazione annuale correlata agli obiettivi ad ai risultati;

- l) stipula contratti e convenzioni;
- m) intrattiene le relazioni sindacali, designa la delegazione trattante di parte pubblica e sottoscrive i contratti collettivi decentrati;
- n) promuove e resiste alle liti davanti alle diverse magistrature, conferendo le relative procure;
- o) adotta tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
- 2. Il Direttore Generale nomina e revoca, con provvedimento motivato:
 - a) Il Direttore Amministrativo prescelto tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella Legge istitutiva;
 - b) Il Direttore Scientifico prescelto tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella Legge istitutiva.
- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico è regolato da contratto di diritto privato di natura fiduciaria.
- 4. Il Direttore Generale nomina i Direttori dei Dipartimenti Provinciali, dei Centri Regionali e dei Settori, conferisce gli incarichi di direzione delle articolazioni funzionali della struttura organizzativa, gli incarichi di alta professionalità, ivi incluse le posizioni organizzative, nonché gli incarichi speciali in relazione alla necessità di far fronte ad emergenze o esigenze particolari.
- 5. Le funzioni del Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Direttore Amministrativo o, su espressa delega, dal Direttore Scientifico; per specifiche funzioni, il Direttore Generale può delegare un esperto a rappresentarlo.
- 6. Il Direttore Generale svolge i compiti di direzione e gestione di sua competenza attraverso atti denominati "delibere". Gli atti comportanti impegni di spesa sono sottoposti alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Revisore Unico dei Conti.
- 7. Il Direttore Generale predispone il tariffario delle prestazioni effettuate dalle strutture operative dell'Agenzia e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
- 8. Il Direttore Generale organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Agenzia e nomina il medico competente ed il responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- 9. Il Direttore Generale organizza la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. e nomina l'esperto qualificato ed il medico autorizzato.
- 10. Gli incarichi di cui ai commi 7 e 8 sono prioritariamente attribuiti, ove possibile, a personale interno del Comparto o, in subordine, della Dirigenza, ovvero a soggetti esterni in possesso dei requisiti di legge.
- 11. Il Direttore Generale rappresenta l'Agenzia nell'ambito del Consiglio del SNPA, del Consiglio Federale delle ARPA/APPA ed interviene, in rappresentanza dell'Agenzia, quale componente di ASSOARPA.
- 12. Il Direttore Generale mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con i Dipartimenti Regionali, con i Dipartimenti di prevenzione delle ASP, con le Università, i centri di ricerca pubblici e privati, i Ministeri, le altre ARPA regionali, l'ISPRA e le Agenzie europee, le strutture e gli Uffici comunitari e gli Enti e le organizzazioni internazionali in materia ambientale, gli organismi imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori e con i soggetti comunque portatori di interessi collettivi e diffusi, al fine di accrescere, nel rispetto delle diverse attribuzioni, le opportune sinergie ed integrazioni, per iniziative di controllo e di protezione ambientale tempestive ed efficaci; stabilisce, previo parere del Direttore Scientifico, le modalità di partecipazione dell'Agenzia ad associazioni, enti, organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori della produzione, dello sviluppo, delle applicazioni e della diffusione delle conoscenze tecnicoscientifiche per la protezione dell'ambiente, e, comunque, in settori affini a quelli di attività dell'Agenzia.
- 13. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Scientifico, i quali assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.

14. Il Direttore Generale, in casi di particolare necessità ed urgenza ovvero di inerzia o rifiuto, può esercitare il potere sostitutivo avocando a sé, con provvedimento motivato, l'adozione di atti e provvedimenti e lo svolgimento di attività dei dirigenti dallo stesso direttamente dipendenti. In caso di inerzia o rifiuto, il Direttore Generale avvia, contestualmente, il relativo procedimento disciplinare, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 9 Revisore Unico dei conti

- 1. Il Revisore Unico dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Agenzia, designato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Ambiente, scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e nominato dal Direttore Generale dell'Agenzia con specifico provvedimento.
- 2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere nominato esclusivamente per un altro triennio. Alla sua sostituzione, in caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso, si procede entro sessanta giorni dal verificarsi di una della ipotesi previste.
- 3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Agenzia e può chiedere che il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo o altri dirigenti e/o funzionari presenzino alle sedute con funzioni consultive.
- 4. Le richieste preventive di parere formulate in ordine agli atti deliberativi da adottarsi sono esaminati dal Revisore entro il termine di giorni dieci (10), e, comunque, nella prima seduta utile del Revisore stesso, fatti salvi i casi d'urgenza.
- 5. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico, anche tramite loro delegati, forniscono le notizie, i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Revisore, in relazione all'espletamento dei propri compiti.
- 6. Qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati risultino irregolarità, salvi i casi più gravi di obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, il Revisore le contesta ai responsabili dei relativi procedimenti, informando il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo e, ove ritenuto necessario, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 10 Articolazione dell'Agenzia

- 1. L'Agenzia è costituita da una struttura centrale, articolata in una Direzione Generale, dalla quale discendono una Direzione Amministrativa ed una Direzione Scientifica, da una struttura periferica, articolata in Dipartimenti Provinciali, nonché da Centri Regionali.
- 2. Le articolazioni di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse assegnate, e di autonomia tecnico-professionale e sono organizzate sulla base di strutture dirigenziali ed uffici non dirigenziali, con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell'Agenzia.
- 3. Le strutture e gli uffici di cui ai commi precedenti si distinguono, secondo un criterio di collegamento gerarchico-funzionale, in:
 - a) Strutture dirigenziali apicali:
 - 1) Direzione Generale;
 - 2) Direzione Amministrativa;
 - 3) Direzione Scientifica;
 - b) Strutture dirigenziali complesse:
 - 1) Dipartimenti Provinciali;
 - 2) Centri Regionali;
 - 3) Settori;
 - c) Strutture dirigenziali semplici:

- 1) Servizi;
- 2) Laboratori;
- d) Strutture non dirigenziali:
 - 1) Ogni altra struttura non denominata come S.O.C. e S.O.S.
- 4. Denominazione, compiti, funzioni e responsabilità delle strutture dirigenziali e non dirigenziali, per come definite nel presente Regolamento, possono essere modificate e/o implementate, in relazione al mutare delle esigenze gestionali, degli obiettivi e/o della disponibilità di risorse, nel rispetto delle prescritte procedure.
- 5. Gli incarichi e le relative graduazioni economiche di funzioni dirigenziali, nonché le graduazioni economiche delle posizioni organizzative del comparto, vengono definiti con deliberazione del Direttore Generale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, nei limiti della disponibilità dei fondi e nel rispetto delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa.

TITOLO II

STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE. DEFINIZIONE E STRUTTURE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA

Capo I Strutture della Direzione Generale


Art. 11

Strutture della Direzione Generale

- 1. La Direzione Generale è articolata in:
 - a) Staff Direzione;
 - b) Staff Comunicazione e U.R.P.;
 - c) Anticorruzione e Trasparenza;
 - d) Settore Affari Istituzionali, Legali, Pianificazione e Controllo, cui afferisce la Struttura Tecnica permanente di supporto all'O.I.V. regionale;
 - e) Settore Sistemi Informativi Sicurezza e Privacy.
- 2. Afferiscono, ancora, alla Direzione Generale:
 - a) Centro Regionale Sistemi di Gestione Integrati, Qualità e Ambiente;
 - b) Centro Regionale Funzionale Multirischi Sicurezza del Territorio.



Organigramma della Direzione Generale



Capo II Direttore Amministrativo e strutture della Direzione Amministrativa

Art. 12

Direttore Amministrativo

- 1. Alla Direzione Amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, il quale risponde al Direttore Generale, dal quale viene nominato e revocato, ed è responsabile della gestione giuridica, amministrativa e finanziaria delle attività dell'Agenzia.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, di natura fiduciaria, è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
- 3. Il Direttore Amministrativo esercita i poteri di gestione connessi alle proprie funzioni, dirige le strutture di competenza della Direzione Amministrativa e garantisce il necessario raccordo tra le strutture amministrative centrali e quelle territoriali, attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione amministrativa in ambito regionale. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Amministrativa, il Direttore Amministrativo assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.
- 4. In particolare, il Direttore Amministrativo:
 - a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma Annuale di Attività dell'Agenzia e del Piano della Performance;
 - b) esprime il parere di propria competenza sulle Delibere del Direttore Generale;
 - adotta le misure organizzative di ordine generale in campo amministrativo e sulla gestione del personale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
 - d) verifica la regolarità amministrativa dei provvedimenti e dei contratti attivi e passivi;
 - e) assicura la corretta gestione del personale sotto l'aspetto economico-contabile e giuridicocontrattuale nonché l'applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti e dagli accordi sindacali integrativi;
 - f) sovrintende alle attività preparatorie per la formulazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'Agenzia, assicurando la corretta gestione economico-finanziaria nel rispetto degli indirizzi individuati dalla Regione Calabria ed in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano della Performance, alla gestione del patrimonio dell'Agenzia, all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia nel rispetto della regolarità delle procedure, ai rapporti economici con gli utenti dei servizi erogati dall'Agenzia, assicurando l'incasso delle spettanze previste;
 - g) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate;
 - h) collabora con la Direzione Generale per la predisposizione degli specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza a quanto previsto in materia dai CCNL;
 - i) nell'ambito delle proprie competenze, fornisce al Direttore Generale un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento di efficacia ed efficienza, attraverso l'elaborazione di piani e programmi;
 - j) provvede a quant'altro demandato alla sua competenza.
- 5. Il Direttore Amministrativo, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
- 6. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Amministrativo si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.


7. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o direttamente avocate dal Direttore Generale.

Art. 13

Strutture della Direzione Amministrativa

- 1. La Direzione Amministrativa è articolata in:
 - a) Staff Direzione;
 - b) Servizio Gare, Contratti e Forniture;
 - c) Servizio Risorse Umane;
 - d) Servizio Contabilità, gestione del Bilancio e Patrimonio.

Organigramma della Direzione Amministrativa



Capo III Direttore Scientifico e strutture della Direzione Scientifica

Art. 14

Direttore Scientifico


- 1. Alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore Scientifico, il quale risponde al Direttore Generale, dal quale viene nominato e revocato, ed è responsabile delle funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nonchè ricerca e sviluppo, delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico, di natura fiduciaria, è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
- 3. Il Direttore Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, dirige le strutture della Direzione Scientifica e garantisce il necessario raccordo tra le strutture tecnico-scientifiche centrali e quelle provinciali ed i Centri Regionali, attraverso l'esercizio delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione tecnico-scientifica in ambito regionale. Sulla base delle indirizzi ricevuti dal Direttore Generale:
 - a) cura e controlla l'esecuzione dei progetti di interesse regionale, statale, europeo ed internazionale, anche con il supporto dei servizi centrali e delle strutture dipartimentali;
 - b) cura e controlla lo sviluppo e l'esecuzione del supporto scientifico specialistico, in rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei rischi, alla tutela degli ecosistemi ed alle tecnologie di tutela ambientale, e di ogni altra attività in materia ambientale;
 - c) cura e garantisce l'implementazione del Sistema Informativo Ambientale;
 - d) adotta e verifica gli standard di qualità;
 - e) applica le procedure di rilevamento, analisi e controllo;
 - f) verifica gli aspetti tecnico-scientifici delle convenzioni ed, in generale, degli accordi con Enti e/o terzi;
 - g) coordina, verifica e controlla le attività tecnico scientifiche e le procedure di rilevamento e monitoraggio dei Dipartimenti;
 - h) supporta le competenze tecnico scientifiche proprie dei Dipartimenti, ove richiesto.
- 4. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Scientifica, il Direttore Scientifico assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la
 - loro cronologia e l'ufficio di provenienza. In particolare il Direttore Scientifico: a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma Annuale di attività, del
 - Piano della Performance e degli altri atti di programmazione per le proprie competenze; b) esprime i pareri di competenza e gli altri che gli vengono richiesti dal Direttore Generale;
 - c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo tecnico-scientifico, nel rispetto degli indirizzi del Direttore Generale;
 - d) promuove e verifica l'efficienza, l'efficacia ed il rispetto degli obiettivi istituzionali, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, generali e specifici, svolti dalle strutture periferiche;
 - e) adotta, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, relativamente agli *standards* di qualità dei servizi erogati dall'Agenzia, i protocolli per la generazione dei dati tecnico-scientifici e le procedure di validazione degli stessi, individuandoli a livelli certificabili secondo le più accreditate norme internazionali;
 - f) sottopone al Direttore Generale proposte ed iniziative per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e le proposte provenienti dai Dipartimenti corredate da propria valutazione;
 - g) collabora con il Direttore Generale nella tenuta dei rapporti con il mondo scientifico ed accademico regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso iniziative di acquisizione e/o scambio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
 - h) propone alla Direzione Generale iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale tecnico per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, addestramento,

- riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza di quanto previsto in materia dai CCNL;
- i) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale nella elaborazione dei piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, fornendo un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia;
- j) assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica ed i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
- k) svolge l'attività tecnico-scientifica istituzionale dell'Agenzia relativa alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti ambientali, con particolare riferimento alle attività industriali.
- 5. Il Direttore Scientifico, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
- 6. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Scientifico si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
- 7. In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o avocate direttamente dal Direttore Generale.

Art. 15 Strutture della Direzione Scientifica

- 1. La Direzione Scientifica è articolata in:
 - a) Staff Direzione;
 - b) Gruppo Attività Ispettiva;
 - c) Gruppo Attività S.I.N;
 - d) Osservatorio Regionale Acque;
 - e) Settore Coordinamento Laboratori e LEPTA.
- 2. Afferiscono, ancora, alla Direzione Scientifica:
 - a) Centro Regionale Geologia e Amianto;
 - b) Centro Regionale coordinamento Monitoraggi Ambiente e Salute;
 - c) Centro Regionale coordinamento Controlli Ambientali e Rischi;
 - d) Centro Regionale Strategia Marina.

Organigramma della Direzione Scientifica





TITOLO III STRUTTURE PROVINCIALI: I DIPARTIMENTI

Art. 16

Definizione


- 1. I Dipartimenti costituiscono l'articolazione dell'Agenzia sul territorio regionale e sono dislocati a livello provinciale, ai sensi della legge istitutiva e nell'ambito della normativa vigente in materia.
- 2. I Dipartimenti hanno sede, preferibilmente, in ciascun capoluogo di Provincia. La loro articolazione è strutturata in forma differenziata per il migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'Agenzia, ai sensi della legge istitutiva, della normativa europea e nazionale, e della disciplina in materia di revisione della spesa pubblica.
- 3. La strutturazione e l'organizzazione dei Dipartimenti provinciali, inoltre, è disciplinata in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, buon andamento, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dagli articoli 97 e 118 della Costituzione e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
- 4. Le strutture dipartimentali sono configurate in due Aree: Laboratoristica e Territoriale Monitoraggi e Controlli. Il Capo del Dipartimento garantisce il coordinamento delle Aree e assicura l'espletamento delle attività, in ossequio ai principi richiamati nel precedente comma 3°, ricorrendo, anche, alla fungibilità del personale ivi assegnato.

Art. 17

Dipartimento provinciale di Catanzaro

- 1. Il Dipartimento provinciale di Catanzaro è articolato in:
 - a) Staff Amministrazione;
 - b) Staff Tecnico;
 - c) Staff Qualità.
- 2. La struttura dipartimentale si configura in due Aree ciascuna delle quali a sua volta sotto-articolata.
- 3. L'Area laboratoristica è articolata in:
 - a) Accettazione Campioni;
 - b) Gestione magazzino;
 - c) Laboratorio bionaturalistico e tossicologico;
 - d) Laboratorio chimico acqua/aria;
 - e) Laboratorio chimico suolo/rifiuti.
- 4. L'Area Territoriale Monitoraggi e Controlli è articolata in:
 - a) Servizio Aria;
 - b) Servizio agenti fisici;
 - c) Servizio acque;
 - d) Servizio radiazioni e rumore;
 - e) Servizio verifiche impiantistiche;
 - f) Servizio suolo/rifiuti.


Organigramma del Dipartimento Provinciale di Catanzaro



Art. 18 Dipartimento provinciale di Cosenza

- 1. Il Dipartimento provinciale di Coseñza è articolato in:
 - a) Staff Amministrazione;
 - b) Staff Tecnico;
 - c) Staff Qualità.
- 2. La struttura dipartimentale-si configura in due Aree ciascuna delle quali a sua volta sotto-articolata.
- 3. L'Area laboratoristica è articolata in:
 - a) Accettazione Campioni;
 - b) Gestione magazzino;
 - c) Laboratorio fitofarmaci a valenza regionale;
 - d) Laboratorio bionaturalistico e tossicologico;
 - e) Laboratorio chimico acqua/aria;
 - f) Laboratorio chimico suolo/rifiuti.
- 4. L'Area Territoriale Monitoraggi e Controlli è articolata in:
 - a) Servizio Aria;
 - b) Servizio agenti fisici;
 - c) Servizio acque;
 - d) Servizio radiazioni e rumore;
 - e) Servizio verifiche impiantistiche;
 - f) Servizio suolo/rifiuti.

Organigramma del Dipartimento Provinciale di Cosenza






Art. 19

Dipartimento provinciale di Crotone

- 1. Il Dipartimento provinciale di Crotone è articolato in:
 - Staff Tecnico-Amministrativo;
 - b) Staff Qualità.
- 2. La struttura dipartimentale si configura in due Aree ciascuna delle quali a sua volta sotto-articolata.
- 3. L'Area laboratoristica è articolata in:
 - a) Accettazione Campioni, che si avvale dei laboratori dei Dipartimenti provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
 - b) Laboratorio bionaturalistico e tossicologico;
 - c) Attività laboratoristiche analitiche chimiche di base.
- 4. L'Area Territoriale Monitoraggi e Controlli è articolata in:
 - a) Servizio Aria;
 - b) Servizio agenti fisici;
 - c) Servizio acque;
 - d) Servizio radiazioni e rumore;
 - e) Servizio suolo/rifiuti.

Organigramma del Dipartimento Provinciale di Crotone




Art. 20

Dipartimento provinciale di Reggio Calabria

- 1. Il Dipartimento provinciale di Reggio Calabria è articolato in:
 - a) Staff Amministrazione;
 - b) Staff Tecnico;
 - c) Staff Qualità.
- 2. La struttura dipartimentale si configura in due Aree ciascuna delle quali a sua volta sotto-articolata.
- 3. L'Area laboratoristica è articolata in:
 - a) Accettazione Campioni;
 - b) Gestione magazzino;
 - c) Laboratorio bionaturalistico e tossicologico;
 - d) Laboratorio chimico acqua/aria;
 - e) Laboratorio chimico suolo/rifiuti.
- 4. L'Area Territoriale Monitoraggi e Controlli è articolata in:
 - a) Servizio Aria;
 - b) Servizio agenti fisici a valenza regionale;
 - c) Servizio acque;
 - d) Servizio radiazioni e rumore;
 - e) Servizio verifiche impiantistiche;
 - f) Servizio suolo/rifiuti.

Organigramma Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria




Art. 21

Dipartimento provinciale di Vibo Valentia

- 1. Il Dipartimento provinciale di Vibo Valentia è articolato in:
 - a) Staff Tecnico-amministrativo;
 - b) Staff Qualità.
- 2. La struttura dipartimentale si configura in due Aree ciascuna delle quali a sua volta sotto-articolata.
- 3. L' Area laboratoristica è articolata in:
 - a) Accettazione Campioni, che si avvale dei laboratori dei Dipartimenti provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
 - b) Attività laboratoristiche analitiche di base:
 - 1) Chimiche;
 - 2) Bionaturalistiche e tossicologiche.
- 4. L'Area Territoriale Monitoraggi e Controlli è articolata in:
 - a) Servizio Aria;
 - b) Servizio acque;
 - c) Servizio radiazioni e rumore;
 - d) Servizio suolo/rifiuti.

Organigramma Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia



TITOLO IV PERSONALE

Art. 22

Principi generali

- 1. L'organizzazione dell'Agenzia è informata ai principi fondamentali ed alle indicazioni normative del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all'ulteriore disciplina nazionale ed alla normativa regionale in materia.
- 2. I rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia sono disciplinati dalla contrattazione nazionale del Comparto Sanità e della Dirigenza Area Medica e STPA e l'organizzazione è uniformata ai principi dell'efficienza gestionale pubblica ed alla migliore e razionale utilizzazione delle risorse umane, garantendo la crescita professionale e le pari opportunità dei dipendenti nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.
- 3. L'Agenzia garantisce il benessere organizzativo e adotta ogni misura idonea a garantire tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, favorendo un'adeguata partecipazione dei dipendenti ed improntando la propria azione ad un rapporto costruttivo e collaborativo con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
- 4. L'assetto organizzativo dell'Agenzia è ispirato ai seguenti principi:
 - a) responsabilizzazione dei dirigenti e loro orientamento verso i risultati da raggiungere e verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
 - b) autonomia gestionale delle strutture in cui si articola l'Agenzia;
 - c) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate ed integrazione delle competenze;
 - d) qualità dei processi e fluidità degli scambi organizzativi.
- 5. L'Agenzia, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, attiva ogni iniziativa tesa a dare attuazione ad un piano di utilizzo delle varie modalità di telelavoro, con l'obiettivo di conseguire una migliore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, la garanzia di una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Art. 23

Dotazione organica

- 1. La dotazione organica dell'Agenzia, articolata per aree Dirigenziali e categorie del Comparto, è di complessive 415 unità, per come riportato nell'Allegato n. 1. Il Direttore Generale individua i profili professionali e stabilisce i contingenti di personale, ripartiti per categorie e per profili professionali.
- 2. L'assegnazione alle singole strutture non esclude la possibilità di diversa utilizzazione del dipendente per assicurare la funzionalità dei servizi.
- 3. Il personale che proviene in mobilità da Enti diversi è inquadrato nel sistema di classificazione del comparto Sanità, tramite apposita tabella di equiparazione del profilo professionale.
- **4.** La dotazione organica è dinamica in relazione al mutare delle esigenze organizzative e tenuto conto del vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 24

Funzioni dirigenziali

- 1. Il personale dirigente svolge funzioni di Direttore di Dipartimento Provinciale, Direttore di Centro Regionale, Direttore di Settore, Dirigente di Servizio e di Laboratorio, Dirigente con incarico professionale. Può altresì svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo e di Direttore Scientifico, con collocamento in aspettativa senza assegni.
- 2. I Dirigenti di cui al precedente comma 1 sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal Programma Annuale ed a quelli assegnati nell'ambito del Sistema del Ciclo della *Performance*; ad essi compete la responsabilità e la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.

In particolare compete ai Dirigenti:

- a) la direzione delle Strutture organizzative cui sono preposti;
- b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento individuati;
- d) l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;
- e) l'esercizio di altre funzioni delegate dal Direttore Generale.

Art. 25

Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

- I provvedimenti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Generale assumono la denominazione di "Delibera" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Delibere del Direttore Generale" tenuto presso la Direzione Generale.
- 2. I provvedimenti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Amministrativo assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Amministrativo" tenuto presso la Direzione Amministrativa.
- 3. I provvedimenti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Scientifico assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Scientifico" tenuto presso la Direzione Scientifica.
- 4. I provvedimenti amministrativi di gestione propri dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, dei Direttori dei Centri regionali, dei Direttori di Settore e dei Dirigenti di Servizio e di Laboratorio assumono la denominazione di "Determina".
- 5. Le delibere adottate dal Direttore Generale sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 15 giorni consecutivi, con effetto di pubblicità legale. La pubblicazione *on line* sostituisce, in conformità all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed al regolamento interno per l'attivazione, la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line, la pubblicazione cartacea all'Albo dell'Agenzia.
- 6. Resta ferma in capo ai Direttori e ai Dirigenti di cui ai commi precedenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001, la possibilità di emanare altre tipologie di atti e provvedimenti, ivi compresi quelli inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, quali disposizioni di servizio, circolari, note.

Art. 26

Conferimento di incarichi dirigenziali

- 1. Gli incarichi di direzione dei Dipartimenti, delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui all'art. 10 del Titolo I del presente Regolamento nonché gli incarichi professionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, sono conferiti a personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia, con atto del Direttore Generale, cui accede il relativo contratto individuale, per la durata da tre a cinque anni rinnovabili.
- 2. Gli incarichi dirigenziali possono altresì essere conferiti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, a personale dell'Agenzia appartenente alle categorie D e DS, con contestuale collocamento in aspettativa.
- 3. Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, il Direttore Generale può disporre il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.



Art. 27

Posizioni Organizzative

- 1. Il Direttore Generale, con apposito atto, provvede alla individuazione e graduazione delle posizioni organizzative, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.
- 2. Il conferimento al personale del Comparto avente titolo, avviene nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e competenza.

Art. 28

Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance

- 1. I risultati conseguiti dal personale della dirigenza e del comparto sono soggetti a valutazione annuale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
- 2. La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata nell'ambito del Ciclo di gestione della *performance* e nel rispetto del vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Art. 29

Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia

- 1. E' istituito presso l'Agenzia il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".
- 2. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.



TITOLO V DIRITTO DI ACCESSO

Art. 30

Accesso all'informazione ambientale

- 1. L'Agenzia garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale dalla stessa detenuta, nel rispetto della legislazione europea, nazionale e regionale vigente in materia.
- 2. Ai fini della più ampia trasparenza l'Arpacal, attraverso le proprie strutture, garantisce che l'informazione ambientale sia adeguatamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forme e formati facilmente consultabili, promuovendo, a tal fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il supporto dello Staff Comunicazione e URP.
- 3. Nel caso in cui l'informazione ambientale detenuta dall'Agenzia sia oggetto di specifica richiesta, anche senza che il richiedente dichiari il proprio interesse e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, l'Agenzia mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 4. Il diritto di accesso è garantito in applicazione delle disciplina vigente di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al D. Lgs. 195 del 19 agosto 2005, al D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, avente ad oggetto il FOIA Freedom of information Act.
- 5. L'Arpacal, avvalendosi dello Staff Comunicazione e URP, adotta adeguate modalità di consultazione delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, nonché dei Consorzi attivi in campo ambientale, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative di promozione e diffusione delle tematiche ambientali.

Art. 31

Accesso ai documenti amministrativi

- 1. L'Agenzia assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini della garanzia della più ampia trasparenza e partecipazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
- 2. Con riferimento ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Agenzia, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene chiesto l'accesso.

Art. 32 Modalità di esercizio del diritto di accesso. Rinvio

1. La modalità di esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli 30 e 31, sarà disciplinata mediante apposito regolamento adottato con Delibera del Direttore Generale.



TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Regionale.
- 2. Al fine di assicurare la continuità delle attività dell'Agenzia, gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere espletati fino alla assegnazione dei nuovi.

Art. 34

Abrogazioni - Disapplicazioni - Rinvio

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento di organizzazione approvato con Delibera di Giunta regionale n. 504 del 30 dicembre 2013.
- 2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATI


Allegato n. 1 - Dotazione Organica Allegato n. 2 - Attività







ARPACAL





Allegato n. 1

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	NUMERO
DIRIGENTI	55
DS	80
D	148
С	65
BS	35
В	20
A	12
TOTALE	415







ARPACAL



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Allegato n. 2

ATTIVITA' DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE

Strutture della Direzione Generale

1. STAFF DIREZIONE

- a. Supporto al Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni
- b. compiti propri della segreteria
- c. compiti fiduciari
- d. gestione agenda e segreteria telefonica
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti
- g. tenuta e gestione del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Generale
- h. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle deliberazioni e degli atti adottati dal Direttore Generale nonché alla loro tenuta e conservazione;
- i. gestione dell'Albo Pretorio dell'Agenzia;
- j. rapporti sindacali di interesse generale;
- k. rapporti interorganici
- I. coordinamento gruppi di lavoro.

2. STAFF COMUNICAZIONE E U.R.P.

- a. Informazione ai mezzi di comunicazione di massa e relazioni con il sistema dei Media;
- b. progettazione e gestione dei contenuti del sito web istituzionale e dei social media dell'Agenzia;
- c. realizzazione della rassegna stampa ambientale;
- d. comunicazione scientifica ed istituzionale e gestione della comunicazione interna, anche attraverso la intranet aziendale;
- e. informazione al pubblico sulle attività e sui risultati conseguiti, anche al fine di promuovere la conoscenza dell'identità dell'ARPACAL;
- f. erogazione di servizi ai cittadini per agevolare il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi del capo terzo della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- g. esercizio delle competenze proprie dell'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed attività inerenti l'informazione, l'accoglienza, la tutela e la partecipazione;
- h. informazione sugli atti amministrativi, sui responsabili dei procedimenti e sui tempi di conclusione degli stessi:
- i. individuazione ed adozione di misure intese ad agevolare il rapporto con il pubblico per l'esercizio del diritto di accesso e delle procedure di accesso che coinvolgono più unità organizzative;
- j. rapporti con i cittadini, promuovendo iniziative volte alla semplificazione ed accelerazione delle procedure ed alla migliore diversificazione dei veicoli informativi necessari per corrispondere alle richieste degli utenti;
- k. supporto al Responsabile per l'Anticorruzione e la Trasparenza in relazione agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla elaborazione ed attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.).

3. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- **a.** Supporto al Responsabile per l'Anticorruzione e Trasparenza nella predisposizione e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.);
- **b.** garantisce il corretto adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi in materia di la anticorruzione e trasparenza.

4. POLO FORMATIVO REGIONALE

- a. Formazione e informazione del personale interno dell'Agenzia;
- b. Formazione e informazione dei soggetti esterni;
- c. Accreditamento a livello regionale;
- d. Accreditamento di eventi formativi ECM;
- e. Formazione a distanza (FAD).

5. SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, PIANIFICAZIONE, PERFORMANCE E CONTROLLO (cui afferisce la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'O.I.V.)

- a. Gestisce il Protocollo generale e l'Archivio generale;
- b. mantiene e gestisce il Repertorio dei contratti e delle convenzioni dell'Agenzia;
- c. gestisce il contenzioso ed assicura supporto giuridico-legale, previo esame degli atti giudiziali notificati all'Agenzia e verifica della opportunità della costituzione in giudizio;
- d. rappresenta e difende in giudizio l'Agenzia nelle controversie di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417bis c.p.c.;
- e. cura e gestisce gli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione in giudizio e per le fasi successive, anche in caso di affidamento a legali esterni;
- f. fornisce consulenza ed assistenza legale alle S.O.C.;
- g. individua e propone processi organizzativi e politiche direzionali adeguati al conseguimento della mission dell'Agenzia;
- h. coadiuva il Direttore Generale nella predisposizione, gestione e monitoraggio dei sistemi di pianificazione, programmazione strategica, organizzazione dell'Agenzia;
- i. cura la pianificazione gestionale, coadiuvando il Direttore Generale nella definizione e/o rimodulazione delle linee di attività collegate alle aree strategiche e dei relativi obiettivi strategici, nonchè nella definizione degli obiettivi operativi, dei valori attesi di risultato;
- j. procede al monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività;
- **k.** cura l'attivazione di linee di finanziamento, anche previa partecipazione a Bandi unitamente a soggetti pubblici e/o privati;
- 1. cura i rapporti di cooperazione interistituzionale, anche con ordini professionali ed altri soggetti privati;
- m. cura, in stretto raccordo con la Struttura Tecnica Permanente, gli adempimenti necessari alla realizzazione del Ciclo di gestione della Performance, fornendo un adeguato supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione.

6. SETTORE SISTEMI INFORMATIVI SICUREZZA E PRIVACY (cui afferisce il Servizio Prevenzione e Protezione - SPP)

- a. Garantisce il coordinamento, la congruenza e la coerenza degli interventi nell'ambito dei sistemi informativi di rete con le strategie di sviluppo e le esigenze di sicurezza aziendale dell'Agenzia;
- b. cura, in raccordo con il Servizio Gare Contratti e Forniture, le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche hardware e software e dei servizi forniti dai gestori del traffico dati;
- c. garantisce il corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- d. promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informativi;
- e. progetta e realizza il Sistema Informativo Agenziale in tutte le sue componenti gestionali, ivi compreso il Sistema Informativo Ambientale, che tiene conto del Sistema SINANET e del Sistema dei Metadati e Dati di ISPRA nonché della necessità che le informazioni ambientali siano rilasciate coerentemente a quanto previsto dalla Direttiva Europea INSPIRE;
- f. fornisce il necessario supporto per la gestione e l'aggiornamento degli applicativi nei vari settori di attività dell'Agenzia;
- g. cura la progettazione, realizzazione ed operatività del Sistema relativo alla gestione dei fattori ambientali di stato (monitoraggio) e di pressione (catasti ambientali);
- h. razionalizza ed omogeneizza le modalità di gestione dei procedimenti e degli endoprocedimenti autorizzativi e delle attività di controllo;
- i. automatizza i processi di generazione dei dati (fattori di "stato" e "pressioni");

- j. cura la georeferenziazione dei dati e delle informazioni di carattere ambientale, anche in ottica di rilascio di servizi;
- k. collabora con la Regione Calabria per integrare, in un unico *datawarehouse* regionale dell'ambiente, i dati relativi ai fattori di "stato", di "pressione" ed alle azioni di risposta (es. sistemi di disinguinamento);
- 1. cura la semplificazione dell'accesso alle informazioni ambientali;
- m. assicura gli adempimenti normativi in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., coordinando a tal fine le attività dei referenti per la *privacy* presso le varie strutture dell'Agenzia;

Al Settore, il cui Dirigente svolge le funzioni delegate di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., afferisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che cura:

- l'elaborazione e la valutazione dei rischi presenti nelle attività svolte dall'Agenzia;
- l'attuazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- il supporto ai dirigenti nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche ai fini delle attività di gestione delle emergenze;
- il coordinamento delle attività del Medico competente e del Medico autorizzato ai fini della valutazione complessiva dei rischi presenti nelle attività dell'Agenzia;
- il coordinamento delle attività degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nelle strutture centrali e periferiche;
- le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e quanto altro previsto dalla normativa vigente, anche nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il necessario contributo specialistico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di analisi
 organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate e la
 dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli
 ambienti di lavoro.

7. CENTRO REGIONALE SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI, QUALITÀ E AMBIENTE

- a. Promuove lo sviluppo e l'implementazione del sistema in tema di Qualità, Ecomanagement e strumenti innovativi nonchè la diffusione delle conoscenze in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, perseguendo obiettivi di miglioramento continuo volti all'efficienza ed all'integrazione delle politiche ambientali, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dal Direttore Generale;
- b. esercita funzioni di rappresentanza della Direzione con gli Enti di Accreditamento e Certificazione orientando le attività in funzione delle misure da adottare e condividere su tutta l'Agenzia in ottica di ottimizzazione ed efficientamento dei processi secondo norme e standard nazionali ed internazionali di riferimento;
- c. presidia, in tema di Ecomanagement e strumenti innovativi, le attività primarie obbligatorie connesse alla diffusione dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale richiamati nella strategia europea di Consumo e Produzione Sostenibili (SCP) EMAS, Ecolabel, GPP (Green Public Procurement) ed alle attività di valutazione del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi (Life Cycle Assessment Life Cycle Cost, LCA LCC) al fine di favorire la riconversione in chiave green sia della cultura d'impresa sia della cultura della Pubblica Amministrazione. Il centro è altresì responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di gestione degli acquisti sostenibili dell'Agenzia e delle azioni per una gestione sostenibile dell'ente, ne propone il miglioramento continuo nonché la valutazione e la rendicontazione sociale in coerenza con il mandato strategico dell'alta Direzione e con le linee guida del SNPA;
- d. cura in tema di qualità, ecomanagement e educazione ambientale la realizzazione di programmi e progetti multidisciplinari, anche sperimentali, di filiera o di settore in sinergia con i portatori di interesse sia interni all'Agenzia sia regionali, nazionali o europei, anche nell'ambito dei canali di finanziamento offerti dai fondi strutturali;
- e. promuove, in coerenza con le politiche regionali per la sostenibilità ambientale e con le linee guida SNPA, iniziative di Educazione orientata alla sostenibilità ambientale, progetti di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti d'istruzione Superiore, produzione e diffusione di materiali educativi, organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni;
- f. partecipa ai Gruppi di lavoro tematici del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA).

- g. analizza, elabora ed implementa documenti e procedure di sistema e tecnici e svolge audit periodici per la verifica di conformità alle norme nazionali ed internazionali di riferimento;
- h. collabora con le strutture operative dell'Agenzia per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al miglioramento o al mantenimento del SGQ nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalle norme di riferimento ed in stretta sinergia con le strutture laboratoristiche in accreditamento;
- i. presidia le attività di armonizzazione ed uniformazione dei processi attivi presso le diverse sedi di Arpacal in ottica di costituzione di una rete di laboratori accreditati;
- j. presidia le attività di coordinamento tecnico, controllo metrologico e taratura periodica degli strumenti di misura in dotazione presso le strutture laboratoristiche di Arpacal ai fini della verifica di conformità al SGQ di Arpacal ed alle norme nazionali ed internazionali in tema di riferibilità delle misure eseguite durante le attività di prova.

8. CENTRO REGIONALE FUNZIONALE MULTIRISCHI

- a. Svolge il ruolo di struttura di previsione e prevenzione dei rischi naturali fornendo supporto al sistema nazionale e regionale di Protezione Civile e coadiuva il Direttore Generale nell'organizzazione logistica sul territorio regionale e nazionale nella gestione degli eventi di difesa e Protezione Civile;
- b. gestisce il nodo calabrese della rete nazionale dei centri funzionali, coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- c. effettua costantemente e tutti i giorni dell'anno il monitoraggio delle precipitazioni e degli altri fenomeni afferenti il rischio idrogeologico in tempo reale ed in caso di allerta meteo opera in H24;
- d. fornisce informazioni continue, necessarie ai fini del coordinamento degli interventi per la gestione delle emergenze verificatesi, sul possibile evolversi degli eventi in atto. Gestisce la rete di monitoraggio meteoidrogeologica ed idraulica.

Strutture della Direzione Amministrativa

9. STAFF DIREZIONE

- a. Compiti propri di segreteria della Direzione Amministrativa;
- b. compiti fiduciari del Direttore Amministrativo;
- c. affari generali;
- d. gestione agenda e segreteria telefonica;
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
- g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Amministrativa;
- h. gestione del fondo economale della Sede Centrale e delle carte di credito dell'Agenzia;
- i. supporto al Revisore Unico dei conti e coordinamento e controllo degli adempimenti richiesti dall'Organo alle varie strutture dell'Agenzia;
- j. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Amministrativo nonché alla loro tenuta e conservazione.

10. SERVIZIO GARE, CONTRATTI E FORNITURE

- a. Predispone il programma annuale delle forniture di beni e servizi, raccordandosi con le Strutture dell'Agenzia;
- b. predispone gli atti di gara per l'acquisizione di beni, mobili ed immobili, e servizi stabiliti in sede di programmazione;

- c. espleta le procedure per l'acquisizione di beni, mobili ed immobili, e servizi sotto e sopra soglia comunitaria e predispone i relativi atti, dalla fase di indizione delle procedure di gara sino al contratto, previo espletamento dei controlli di legge;
- d. gestisce i contratti di appalto di beni, mobili ed immobili, e servizi e controlla il corretto adempimento degli stessi;
- e. gestisce i contratti di assicurazione;
- f. gestisce i rapporti con le centrali di committenza nazionali e regionali ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi;
- g. coordina e controlla gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi espletati dai Dipartimenti provinciali;
- h. gestisce l'elenco fornitori dell'Agenzia;
- i. predispone l'elenco annuale e pluriennale dei lavori pubblici dell'Agenzia raccordandosi con le strutture dell'Agenzia;
- j. predispone, in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, gli atti per l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione, curando l'espletamento delle relative procedure;
- k. assolve agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

11. SERVIZIO RISORSE UMANE

- a. Elabora la dotazione organica e predispone i piani triennale ed annuale delle assunzioni;
- b. cura le procedure per il reclutamento del personale e le procedure selettive interne;
- c. gestisce le procedure relative alla costituzione dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione dei contratti individuali;
- d. detiene, cura ed aggiorna i fascicoli personali dei dipendenti;
- e. cura la gestione delle presenze/assenze e degli altri istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro;
- f. cura la gestione del personale comandato e/o distaccato e dei rapporti con gli Enti di appartenenza o destinazione;
- g. cura le autorizzazioni per le attività extraimpiego e l'anagrafe delle prestazioni;
- h. gestisce e cura gli adempimenti relativi ai contratti di consulenza e/o di collaborazione di personale esterno;
- i. cura gli adempimenti e le procedure relative alle cause di servizio, le procedure di inabilità, gli adempimenti relativi ai permessi Legge n. 104/92 e s.m.i.;
- j. gestisce le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;
- k. cura i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia, la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV ed il Collegio Tecnico;
- supporta le attività dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di cui all'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001;
- m. fornisce il necessario supporto tecnico-giuridico per la gestione del contenzioso del lavoro;
- n. cura lo studio e l'interpretazione della normativa in materia di pubblico impiego e fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia;
- cura l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi decentrati;
- p. cura gli adempimenti connessi al ciclo degli stipendi e gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro;
- q. monitora la spesa di bilancio occorrente per la gestione del personale;
- r. cura la procedura di costituzione annuale dei fondi per la contrattazione integrativa del Comparto e della Dirigenza;
- s. cura gli adempimenti e le procedure relative a pensioni, TFR e TFS, cessioni quinto dello stipendio, ricongiunzione servizi e riscatti, crediti e piccoli prestiti Inpdap;
- t. cura le procedure inerenti gli infortuni sul lavoro;
- u. provvede alla predisposizione del conto annuale;
- v. elabora percorsi di sviluppo del personale, sia verticale che orizzontale, tenuto conto della consistenza di personale e della sostenibilità economico-finanziaria delle progressioni;
- w. cura le attività di formazione del personale.

12. SERVIZIO CONTABILITA', GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO

- a. Elabora il Bilancio Previsionale, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale;
- b. cura la gestione dei *budget* assegnati alle strutture;
- c. garantisce la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, curando i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
- d. garantisce l'attuazione delle decisioni di spesa e di ricavo;
- e. cura il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Agenzia, procedendo alla verifica trimestrale di cassa ed alla verifica degli atti amministrativo-contabili delle Strutture Centrali e dei Dipartimenti Provinciali;
- f. provvede al controllo dei fondi economali;
- g. cura la programmazione ed il controllo dei flussi di cassa attivi e passivi;
- h. gestisce i rapporti con la Tesoreria e con gli organismi di controllo;
- i. provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;
- j. monitora l'andamento dei costi e dei ricavi;
- k. cura la tenuta dei libri contabili;
- 1. predispone il Conto del Patrimonio;
- m. fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia per le tematiche di competenza;
- n. tiene l'inventario dei beni mobili e immobili dell'Agenzia;
- o. cura la manutenzione dei beni immobili e provvede al piano delle dismissioni;
- p. cura la manutenzione delle autovetture e dei natanti;
- q. promuove il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia nell'ambito della gestione e delle attività dell'Agenzia.

Strutture della Direzione Scientifica

13. STAFF DIREZIONE

- a. Compiti propri di segreteria della Direzione Scientifica;
- b. compiti fiduciari del Direttore Scientifico;
- c. affari generali;
- d. gestione agenda e segreteria telefonica;
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
- g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Scientifica;
- h. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Scientifico nonché alla loro tenuta e conservazione.

14. GRUPPO ATTIVITÀ ISPETTIVA

In raccordo funzionale con il Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi:

- a. assicura il coordinamento regionale delle attività di vigilanza e ispezione per il controllo dei fattori di pressione sull'ambiente dovuti alle attività di origine antropica o di illeciti ambientali (cd. ecoreati), in stretto raccordo con le strutture territoriali dei Dipartimenti;
- b. garantisce lo sviluppo e la programmazione dei processi di controllo sul territorio in ottica di funzionamento efficiente delle attività assicurando modalità operative appropriate in termini di efficacia degli interventi, di uniformità esecutiva e di corrispondenza alle norme ed agli obiettivi;

- c. predispone i programmi annuali delle attività ispettive e di supporto operativo alle Aree territoriali dei Dipartimenti Provinciali derivanti da evoluzioni normative, aggiornamento e miglioramento di tecniche operative finalizzate all'uniformità ed efficientamento degli interventi sul territorio ed i relativi report consuntivi di fine anno; -
- d. cura la redazione di procedure e istruzioni operative tecniche omogenee su scala regionale in materia di vigilanza-controllo, anche in ottica di gestione delle emergenze ambientali.

15. GRUPPO ATTIVITÀ S.I.N.

a. Cura le attività previste dalla normativa vigente e/o regolamentate da specifiche Convenzioni per la realizzazione di interventi sul sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano - Cerchiara.

16. OSSERVATORIO REGIONALE ACQUE

- a. Presidia, su scala regionale, le acque di balneazione e le acque destinate al consumo umano;
- b. cura, in raccordo con la Direzione Scientifica, lo sviluppo delle relative banche dati;
- c. effettua studi, ricerche, analisi sui dati dei monitoraggi, fornendo informazioni sullo stato dell'ambiente;
- d. espleta, in raccordo con la Direzione Scientifica, attività di supporto al Dipartimento Ambiente e al Dipartimento Salute e cura l'aggiornamento della Cartografia.

17. SETTORE COORDINAMENTO LABORATORI E LEPTA

- a. Garantisce la programmazione ed il coordinamento delle attività laboratoristiche in ottica di miglioramento della loro efficienza operativa, in termini di metodologia e tempistiche, al fine di garantire l'uniformità delle attività tecniche sul territorio ed il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazioni in materia di tutela ambientale (LEPTA), omogenei sul piano nazionale;
- b. assicura il funzionamento dei laboratori per le attività di competenza del SNPA in considerazione dell'obiettivo primario di conformità al sistema di gestione qualità di Arpacal e alla rete nazionale dei laboratori accreditati sulla base delle scelte strategiche operate dalla Direzione generale per la conformità dei laboratori ai requisiti normativi cogenti nazionali e comunitari;
- c. svolge funzioni di programmazione delle attività in ottica di riduzione dei costi globali di esercizio, operando le necessarie economie di scala ed assicurando il corretto espletamento delle attività specialistiche di eccellenza a valenza regionale attraverso la migliore utilizzazione delle risorse dei laboratori in funzione della loro competenza territoriale e della conformità al sistema qualità ed alle norme cogenti;
- d. garantisce la costante qualificazione delle attività analitiche ed assicura adeguate modalità operative per una migliore efficienza tecnico-operativa dei laboratori secondo standard omogenei definiti sull'intero territorio regionale.

18. CENTRO REGIONALE GEOLOGIA E AMIANTO

- a. È la struttura tecnica specializzata di riferimento regionale per la sorveglianza sull'amianto ed il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente in tema di salvaguardia della salute dei cittadini ed eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto);
- b. collabora con i Dipartimenti Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed Ambiente e Territorio della Regione;
- c. è componente del gruppo USA (Unità Speciale Amianto di cui all'art.3 della L.R. 14/2011 e s.m.i.) istituito presso il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, contribuendo alla stesura ed all'aggiornamento del Piano Regionale Amianto (PRAC), di cui è tra i soggetti affidatari dell'attuazione;

- d. cura la realizzazione dei monitoraggi di fibre asbestose in tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo e rifiuti) e per la caratterizzazione dei materiali da costruzione;
- e. realizza la mappatura georeferenziata dell'amianto costruito e naturale ai sensi della normativa vigente, inserendo le relative informazioni in un apposito data-base e Sistema Informativo Territoriale (SIT) realizzato dall'Inail Dipia, per conto del MATTM e trasmesse al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;
- f. esegue studi di carattere scientifico-applicativo su rocce con potenziale presenza di minerali amiantiferi in collaborazione con Enti istituzionali, Università e centri di ricerca;
- g. è il Laboratorio di riferimento per la Calabria, qualificato per l'esercizio dell'attività di campionamento e analisi sull'amianto e partecipa ai circuiti di certificazione di qualità dei Laboratori per le analisi sull'amianto, ai sensi della normativa tecnica di settore in vigore;
- h. esegue, su richiesta di Enti pubblici, A.G. e privati, attività ispettive finalizzate alla caratterizzazione di materiali potenzialmente contenenti amianto ed alla valutazione del relativo stato di conservazione;
- i. esegue, nell'ambito del settore geologia, indagini geofisiche finalizzate alla definizione della geometria e delle caratteristiche di corpi sepolti ed alla individuazione di oggetti di varia natura;
- j. progetta ed esegue attività di monitoraggio legate alla valutazione dell'uso del suolo e dello stato ecologico delle acque, dei sedimenti e delle specie autoctone, attraverso l'utilizzo di tecnologie indirette quali telerilevamento e sistemi acustici;
- k. esegue determinazioni analitiche per la caratterizzazione chimica, mineralogica, petrografica e micromorfologica di minerali, rocce e manufatti, finalizzate al monitoraggio e acquisizione di dati sullo stato dell'ambiente con l'obiettivo di valutare i rischi connessi alla presenza di particolari inquinanti;
- svolge attività di formazione e informazione attraverso l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, tesi di laurea, collabora ai progetti di alternanza scuola-lavoro e cura le pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività in collaborazione con ISPRA, Università e Centri di Ricerca.

19. CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO MONITORAGGI AMBIENTE E SALUTE

- a. Assicura l'organizzazione ed il coordinamento regionale delle attività sul territorio per la gestione delle reti di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali seguendo la loro evoluzione nel tempo in termini qualitativi e quantitativi in raccordo con le strutture territoriali dei dipartimenti;
- b. svolge funzioni di studio e attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di competenza finalizzati alla conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente avvalendosi anche di strumenti modellistici promuovendo la diffusione dei dati tecnico-scientifici sullo stato dell'ambiente in raccordo con il livello regionale del sistema informativo ambientale;
- c. partecipa alle attività istituzionali di competenza dei dipartimenti e cura la redazione di pareri tecnici;
- d. supporta gli organi regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del registro tumori e del registro epidemiologico nonché per lo studio delle possibili connessioni tra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva.

20. CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI

- a. Cura il controllo delle pressioni sull'ambiente dovute alle attività di origine antropica quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali, attraverso l'organizzazione ed il coordinamento delle attività su scala regionale, anche di carattere emergenziale, in stretto raccordo con le strutture territoriali dei dipartimenti
- b. assicura le funzioni di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, mediante il coordinamento ed il controllo delle istruttorie tecniche di valutazione e l'elaborazione di proposte e pareri nell'ambito di procedimenti autorizzativi;
- c. svolge attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti di controllo sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali curando la trasmissione dei dati tecnico-scientifici ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie

ambientali ed alla diffusione al pubblico dell'informazione ambientale in raccordo con il livello regionale del sistema informativo ambientale.

21. CENTRO REGIONALE STRATEGIA MARINA

- a. È centro sperimentale per l'attuazione della Direttiva 2008/56/CE, recepita dall'Italia con il D.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010;
- b. svolge attività di monitoraggio del mare, ai fini del raggiungimento dello status di buon stato ecologico e di protezione delle risorse fondamentali dalle quali dipendono le attività socio-economiche legate al mare:
- c. in qualità di capofila della Sottoregione Mar Ionio-Mediterraneo Centrale, coordina e garantisce la raccolta dei dati prodotti da ciascuna Agenzia e cura il successivo invio al Ministero dell'Ambiente;
- d. partecipa alle riunioni della Commissione tecnica di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo ARPA/MATTM;
- e. trasferisce alle altre Agenzie della sottoregione di riferimento le risorse economiche destinate alla realizzazione delle attività di monitoraggio nelle acque di loro pertinenza, con la periodicità e le modalità previste dalla Convenzione ARPA/MATTM;
- f. trasmette al Ministero le Relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo le scadenze stabilite dal MATTM;
- g. coordina la rendicontazione annuale del Piano Operativo delle Attività (POA);
- h. effettua prove analitiche sul biota (fitoplancton, zooplancton, mussel watch, benthos di fondo mobile e duro, microalghe e biotossine algali, Posidonia oceanica, necton, visual census) e valutazioni su specifici impatti;
- i. acquisisce ed elabora i dati meteo-marini, anche utilizzando strumentazione oceanografica;
- j. esegue test tossicologici su acque marine e sedimenti, e prove microbiologiche su acque marine e cura l'analisi quali-quantitativa in Microscopia;
- k. cura la predisposizione di carte biocenotiche, interventi di risanamento e bonifica, studi e progettazione di ricerca applicata.

Dipartimento provinciale di Catanzaro

22. STAFF AMMINISTRAZIONE

- a. Supporta la direzione di dipartimento per le attività di segreteria e per la gestione amministrativa;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge attività amministrative alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione generale e di direzione amministrativa, in relazione alle rispettive competenze;
- c. collabora all'applicazione delle procedure informatiche, di qualità e sicurezza e supporta la direzione del dipartimento in ordine alla gestione delle attività ed alla loro rendicontazione.

23. STAFF TECNICO

- a. Assicura supporto giuridico ed istruttorio alla direzione di dipartimento nella gestione delle attività a valenza multidisciplinare che richiedono un'azione di coordinamento tra le Aree territoriali e laboratoristiche ed una integrazione di funzioni per il rilascio di pareri tecnici e nell'interfaccia con gli enti istituzionali di riferimento ed i clienti esterni;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge le proprie attività alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione centrale, in relazione alle

- rispettive competenze, in particolare per quanto riguarda le procedure da adottare nello svolgimento delle diverse attività;
- c. supporta la direzione di dipartimento nella gestione di procedure e attrezzature informatiche, nell'applicazione della normativa-tecriica in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, nella gestione di interventi di minuta manutenzione degli edifici e degli impianti, sempre in stretto raccordo con le competenti strutture della sede centrale ed a supporto delle strutture territoriali e laboratoristiche del dipartimento.

24. STAFF QUALITÀ

- a. Coadiuva la direzione di dipartimento nelle attività del sistema di gestione della qualità a supporto dell'Area laboratoristica e dell'Area territoriale monitoraggi e controlli per la conformità alle norme nazionali e comunitarie;
- b. assicura la corretta ed efficace applicazione e mantenimento del sistema gestione qualità dell'Agenzia ed il suo mantenimento anche per la gestione amministrativa dei processi di approvvigionamento di beni e servizi finalizzati all'accreditamento delle prove ed al loro mantenimento, a supporto dei laboratori di prova;
- c. svolge le attività sotto la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento e risponde funzionalmente alla struttura competente della direzione generale.

Coordinamento Area laboratoristica Dip. CZ

25. ACCETTAZIONE CAMPIONI

- a. assicura la gestione amministrativa dell'Area laboratoristica del dipartimento provinciale attraverso l'elaborazione ed il compimento di tutti gli atti ad essa connessi e demandati alla direzione di dipartimento;
- b. gestisce le attività di front office, di portineria, di controllo regolamentato degli accessi, di segreteria, centralino, protocollazione, di approvvigionamento di materiali di supporto all'Area laboratoristica (cancelleria, fotocopiatrici, stampanti, termometri di controllo dei campioni e quant'altro utile);
- c. garantisce la gestione dei campioni conferiti allo sportello e di tutta la documentazione ad essi connessa attraverso le verifiche di conformità, le registrazioni e l'invio ai Laboratori per l'esecuzione delle prove, in applicazione di quanto previsto dalle procedure in vigore;
- d. assicura l'invio dei rapporti di prova ai clienti nonché la loro registrazione, protocollazione ed archiviazione garantendo il rispetto delle norme legali e fiscali;
- e. svolge funzioni di segreteria dei dirigenti che operano nell'Area laboratoristica;
- f. applica il sistema di gestione della qualità in stretto raccordo con le funzioni qualità della sede;
- g. assicura attività di accoglienza, ascolto, proposte di miglioramento nell'erogazione dei servizi e cura le relazioni con i clienti durante l'iter procedurale delle attività tecniche richieste, in logica di comunicazione organizzativa.

26. GESTIONE MAGAZZINO

- a. Supporta l'Area laboratoristica del dipartimento provinciale nelle attività di gestione dei materiali di laboratorio necessari per la corretta esecuzione delle prove analitiche;
- b. cura la conservazione, nei locali adibiti a magazzino, dei reattivi e dei materiali in uso ai laboratori, provvede alla loro distribuzione ai laboratori e gestisce i registri di carico/scarico dei prodotti immagazzinati segnalando ai responsabili competenti il raggiungimento della scorta minima;
- c. supporta l'Area laboratoristica nelle attività di approvvigionamento di materiali di laboratorio ed esegue il controllo della congruità tecnica dei prodotti acquistati.

- 27. LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO
- 28. LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA
- 29. LABORATORIO CHIMICO SUOLO/RIFIUTI
- a. Svolgono attività analitiche di tipo chimico, chimico-fisico, microbiologico ed ecotossicologico su matrici ambientali e sanitarie, sia ad integrazione delle attività di controllo ambientale eseguite nell'ambito dell'Area territoriale monitoraggi e controlli, sia a supporto delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) per le funzioni specifiche di sanità pubblica e per servizi richiesti da privati e da soggetti produttivi ad esse correlate;
- b. costituiscono l'aggregazione funzionale delle strutture laboratoristiche che, attraverso l'integrazione delle risorse, svolgono attività di laboratorio soddisfacendo i fabbisogni del Dipartimento di riferimento e/o presidiando su scala interprovinciale o regionale le diverse fasi dei processi analitici che vanno dall'accettazione del campione fino all'emissione del Rapporto di prova, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in conformità alle norme tecniche di settore;
- c. ai fini dell'applicazione del sistema gestione qualità, sono in stretto raccordo funzionale con il Centro regionale sistemi di gestione integrati qualità e ambiente della Direzione Generale e con lo staff qualità operante a livello dipartimentale;
- d. garantiscono il corretto flusso di informazioni verso gli enti di riferimento e gli utenti dell'Agenzia per l'espletamento delle proprie competenze;
- e. garantiscono l'esecuzione delle attività analitiche di competenza sulle matrici ambientali e sanitarie, adeguando le risposte tecnico-scientifiche sulla base dell'evoluzione tecnica e normativa e degli indirizzi dell'Agenzia in ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
- f. garantiscono il mantenimento ed il miglioramento della qualità delle prove attraverso l'attuazione e lo sviluppo di metodi di prova standardizzati a livello nazionale ed internazionale, partecipando ai circuiti di interconfronto ed implementando le metodiche analitiche in relazione alle migliori tecnologie, con particolare riferimento alle attività di alta specializzazione secondo gli standard di qualità.

Coordinamento Area Territoriale Monitoraggi e Controlli Dip. CZ

- 30. SERVIZIO ARIA
- 31. SERVIZIO AGENTI FISICI
- 32. SERVIZIO ACQUE
- 33. SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE
- 34. SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTISTICHE
- 35. SERVIZIO SUOLO/RIFIUTI
- a. Garantiscono funzioni essenziali di presidio sul territorio attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate allo studio, conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente nelle sue diverse componenti e matrici e attraverso lo svolgimento di attività e funzioni di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che determinano fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali e che si esplicano attraverso il supporto tecnico-scientifico ed il raccordo funzionale con gli Enti locali territoriali nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi di competenza;
- b. partecipano alle attività istituzionali del Dipartimento e gestiscono le reti di monitoraggio ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività sul territorio in raccordo con il livello regionale dei monitoraggi ambiente e salute e del sistema informativo ambientale;
- c. presidiano i controlli sul territorio mediante attività di campionamento, analisi e misure da campo, analisi radiometriche di laboratorio, conformi al sistema qualità, sopralluoghi, redazione di pareri tecnici e verifiche di forme di autocontrollo in ottemperanza ai disposti normativi vigenti, svolgendo attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale sulle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti, acustico, elettromagnetico e fisico in raccordo con il livello regionale dei controlli ambientali e rischi;
- d. presidia le attività inerenti il settore delle verifiche impiantistiche previste da disposizioni legislative nazionali o regionali per fini di tutela ambientale e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro in raccordo con enti e strutture istituzionali che richiedono supporto tecnico specialistico;

e. svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti, curando il censimento delle aziende a rischio incidenti rilevanti presenti sul territorio ed effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative vigenti.

Dipartimento provinciale di Cosenza

36. STAFF AMMINISTRAZIONE

- a. Supporta la direzione di dipartimento per le attività di segreteria e per la gestione amministrativa;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge attività amministrative alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione generale e di direzione amministrativa, in relazione alle rispettive competenze;
- c. collabora all'applicazione delle procedure informatiche, di qualità e sicurezza e supporta la Direzione del dipartimento in ordine alla gestione delle attività ed alla loro rendicontazione.

37. STAFF TECNICO

- a. Assicura supporto giuridico ed istruttorio alla direzione di dipartimento nella gestione delle attività a valenza multidisciplinare che richiedono un'azione di coordinamento tra le Aree territoriali e laboratoristiche ed una integrazione di funzioni per il rilascio di pareri tecnici e nell'interfaccia con gli enti istituzionali di riferimento ed i clienti esterni;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge le proprie attività alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione centrale, in relazione alle rispettive competenze, in particolare per quanto riguarda le procedure da adottare nello svolgimento delle diverse attività;
- c. supporta la direzione di dipartimento nella gestione di procedure e attrezzature informatiche, nell'applicazione della normativa tecnica in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, nella gestione di interventi di minuta manutenzione degli edifici e degli impianti, sempre in stretto raccordo con le competenti strutture della sede centrale ed a supporto delle strutture territoriali e laboratoristiche del dipartimento.

38. STAFF QUALITÀ

- a. Coadiuva la direzione di dipartimento nelle attività del sistema di gestione della qualità a supporto dell'Area laboratoristica e dell'Area territoriale monitoraggi e controlli per la conformità alle norme nazionali e comunitarie;
- b. assicurare la corretta ed efficace applicazione e mantenimento del sistema gestione qualità dell'Agenzia ed il suo mantenimento anche per la gestione amministrativa dei processi di approvvigionamento di beni e servizi finalizzati all'accreditamento delle prove ed al loro mantenimento, a supporto dei laboratori di prova;
- c. svolge le attività sotto la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento e risponde funzionalmente alla struttura competente della direzione generale.

Coordinamento Area laboratoristica Dip. CS

39. ACCETTAZIONE CAMPIONI _

- a. Assicura la gestione amministrativa dell'Area laboratoristica del dipartimento provinciale attraverso l'elaborazione ed il compimento di tutti gli atti ad essa connessi e demandati alla direzione di dipartimento;
- b. gestisce le attività di *frout office*, di portineria, di controllo regolamentato degli accessi, di segreteria, centralino, protocollazione, di approvvigionamento di materiali di supporto all'Area laboratoristica (cancelleria, fotocopiatrici, stampanti, termometri di controllo dei campioni e quant'altro utile);
- c. garantisce la gestione dei campioni conferiti allo sportello e di tutta la documentazione ad essi connessa attraverso le verifiche di conformità, le registrazioni e l'invio ai Laboratori per l'esecuzione delle prove, in applicazione di quanto previsto dalle procedure in vigore;
- d. assicura l'invio dei rapporti di prova ai clienti nonché la loro registrazione, protocollazione ed archiviazione garantendo il rispetto delle norme legali e fiscali;
- e. svolge funzioni di segreteria dei dirigenti che operano nell'Area laboratoristica;
- f. applica il sistema di gestione della qualità in stretto raccordo con le funzioni qualità della sede;
- g. assicura attività di accoglienza, ascolto, proposte di miglioramento nell'erogazione dei servizi e cura le relazioni con i clienti durante l'iter procedurale delle attività tecniche richieste, in logica di comunicazione organizzativa.

40. GESTIONE MAGAZZINO

- a. Supporta l'Area laboratoristica del dipartimento provinciale nelle attività di gestione dei materiali di laboratorio necessari per la corretta esecuzione delle prove analitiche;
- b. cura la conservazione, nei locali adibiti a magazzino, dei reattivi e dei materiali in uso ai laboratori, provvede alla loro distribuzione ai laboratori e gestisce i registri di carico/scarico dei prodotti immagazzinati segnalando ai responsabili competenti il raggiungimento della scorta minima;
- c. supporta l'Area laboratoristica nelle attività di approvvigionamento di materiali di laboratorio ed esegue il controllo della congruità tecnica dei prodotti acquistati.

41. LABORATORIO FITOFARMACI (a valenza regionale)

È il laboratorio di riferimento in ordine ai controlli ambientali eseguiti da Arpacal per ciò che riguarda la contaminazione da pesticidi. In raccordo con la Direzione Scientifica:

- a. esegue attività di controllo analitico dei residui di prodotti fitosanitari su matrici ambientali e sanitarie in ottemperanza ai disposti normativi vigenti operando su scala regionale.
- b. partecipa ai circuiti interlaboratorio in materia di determinazione di residui di fitofarmaci sulle diverse matrici ed adotta il sistema di gestione qualità di Arpacal per assicurare la conformità ai requisiti normativi cogenti perseguendo la politica della Qualità nel suo specifico ambito.
- c. presidia l'evoluzione della normativa e dei riferimenti tecnici a livello comunitario e nazionale.
- 42. LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO
- 43. LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA
- 44. LABORATORIO CHIMICO SUOLO/RIFIUTI
- a. Svolgono attività analitiche di tipo chimico, chimico-fisico, microbiologico ed ecotossicologico su matrici ambientali e sanitarie, sia ad integrazione delle attività di controllo ambientale eseguite nell'ambito dell'Area territoriale monitoraggi e controlli, sia a supporto delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) per le funzioni specifiche di sanità pubblica e per servizi richiesti da privati e da soggetti produttivi ad esse correlate;
- b. costituiscono l'aggregazione funzionale delle strutture laboratoristiche che, attraverso l'integrazione delle risorse, svolgono attività di laboratorio soddisfacendo i fabbisogni del Dipartimento di riferimento e/o

- presidiando su scala interprovinciale o regionale le diverse fasi dei processi analitici che vanno dall'accettazione del campione fino all'emissione del Rapporto di prova, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in conformità alle norme tecniche di settore;
- c. ai fini dell'applicazione del sistema gestione qualità, sono in stretto raccordo funzionale con il Centro regionale sistemi di gestione integrati qualità e ambiente della Direzione Generale e con lo staff qualità operante a livello dipartimentale;
- d. garantiscono il corretto flusso di informazioni verso gli enti di riferimento e gli utenti dell'Agenzia per l'espletamento delle proprie competenze;
- e. garantiscono l'esecuzione delle attività analitiche di competenza sulle matrici ambientali e sanitarie, adeguando le risposte tecnico-scientifiche sulla base dell'evoluzione tecnica e normativa e degli indirizzi dell'Agenzia in ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
- f. garantiscono il mantenimento ed il miglioramento della qualità delle prove attraverso l'attuazione e lo sviluppo di metodi di prova standardizzati a livello nazionale ed internazionale, partecipando ai circuiti di interconfronto ed implementando le metodiche analitiche in relazione alle migliori tecnologie, con particolare riferimento alle attività di alta specializzazione secondo gli standard di qualità.

Coordinamento Area Territoriale Monitoraggi e Controlli Dip. CS

- 45. SERVIZIO ARIA
- 46. SERVIZIO AGENTI FISICI
- 47. SERVIZIO ACQUE
- 48. SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE
- 49. SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTISTICHE
- 50. SERVIZIO SUOLO/RIFIUTI
- a. Garantiscono funzioni essenziali di presidio sul territorio attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate allo studio, conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente nelle sue diverse componenti e matrici e attraverso lo svolgimento di attività e funzioni di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che determinano fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali e che si esplicano attraverso il supporto tecnico-scientifico ed il raccordo funzionale con gli Enti locali territoriali nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi di competenza;
- b. partecipano alle attività istituzionali del Dipartimento e gestiscono le reti di monitoraggio ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività sul territorio in raccordo con il livello regionale dei monitoraggi ambiente e salute e del sistema informativo ambientale;
- c. presidiano i controlli sul territorio mediante attività di campionamento, analisi e misure da campo, analisi radiometriche di laboratorio, conformi al sistema qualità, sopralluoghi, redazione di pareri tecnici e verifiche di forme di autocontrollo in ottemperanza ai disposti normativi vigenti, svolgendo attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale sulle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti, acustico, elettromagnetico e fisico in raccordo con il livello regionale dei controlli ambientali e rischi;
- d. presidia le attività inerenti il settore delle verifiche impiantistiche previste da disposizioni legislative nazionali o regionali per fini di tutela ambientale e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro in raccordo con enti e strutture istituzionali che richiedono supporto tecnico specialistico;
- e. svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti, curando il censimento delle aziende a rischio incidenti rilevanti presenti sul territorio ed effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative vigenti.

Dipartimento provinciale di Crotone

51. STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO

- a. supporta la direzione di dipartimento per le attività di segreteria e per la gestione amministrativa;
- **b.** fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge attività tecniche ed amministrative alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione generale e di direzione amministrativa, in relazione alle rispettive competenze;
- c. collabora all'applicazione delle procedure informatiche, di qualità e sicurezza e supporta la Direzione del dipartimento in ordine alla gestione delle attività ed alla loro rendicontazione;
- d. assicura supporto giuridico ed istruttorio alla direzione di dipartimento nella gestione delle attività a valenza multidisciplinare che richiedono un'azione di coordinamento tra le Aree territoriali e laboratoristiche ed una integrazione di funzioni per il rilascio di pareri tecnici e nell'interfaccia con gli enti istituzionali di riferimento ed i clienti esterni;
- e. supporta la direzione di dipartimento nella gestione di procedure e attrezzature informatiche, nell'applicazione della normativa tecnica in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, nella gestione di interventi di minuta manutenzione degli edifici e degli impianti, sempre in stretto raccordo con le competenti strutture della sede centrale ed a supporto delle strutture territoriali e laboratoristiche del dipartimento.

52. STAFF QUALITÀ

- a. Coadiuva la direzione di dipartimento nelle attività del sistema di gestione della qualità a supporto dell'Area laboratoristica e dell'Area territoriale monitoraggi e controlli per la conformità alle norme nazionali e comunitarie;
- b. assicurare la corretta ed efficace applicazione e mantenimento del sistema gestione qualità dell'Agenzia ed il suo mantenimento anche per la gestione amministrativa dei processi di approvvigionamento di beni e servizi finalizzati all'accreditamento delle prove ed al loro mantenimento, a supporto dei laboratori di prova;
- c. svolge le attività sotto la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento e risponde funzionalmente alla struttura competente della direzione generale.

Area laboratoristica Dip. KR

- 53. ACCETTAZIONE CAMPIONI (che si avvale dei Laboratori dei Dipartimenti provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria)
- a. assicura la gestione amministrativa dell'Area laboratoristica del dipartimento provinciale attraverso l'elaborazione ed il compimento di tutti gli atti ad essa connessi e demandati alla direzione di dipartimento;
- b. gestisce le attività di front office, di portineria, di controllo regolamentato degli accessi, di segreteria, centralino, protocollazione, di approvvigionamento di materiali di supporto all'Area laboratoristica (cancelleria, fotocopiatrici, stampanti, termometri di controllo dei campioni e quant'altro utile);
- c. garantisce la gestione dei campioni conferiti allo sportello e di tutta la documentazione ad essi connessa attraverso le verifiche di conformità, le registrazioni e l'invio ai Laboratori per l'esecuzione delle prove, in applicazione di quanto previsto dalle procedure in vigore;
- d. assicura l'invio dei rapporti di prova ai clienti nonché la loro registrazione, protocollazione ed archiviazione garantendo il rispetto delle norme legali e fiscali;
- e. svolge funzioni di segreteria dei dirigenti che operano nell'Area laboratoristica;
- f. applica il sistema di gestione della qualità in stretto raccordo con le funzioni qualità della sede;
- g. assicura attività di accoglienza, ascolto, proposte di miglioramento nell'erogazione dei servizi e cura le relazioni con i clienti durante l'iter procedurale delle attività tecniche richieste, in logica di comunicazione organizzativa.

54. LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO

- a. svolge attività analitiche di tipo microbiologico ed ecotossicologico su matrici ambientali e sanitarie, sia ad integrazione delle attività di controllo ambientale eseguite nell'ambito dell'Area territoriale monitoraggi e controlli, sia a supporto delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) per le funzioni specifiche di sanità pubblica e per servizi richiesti da privati e da soggetti produttivi ad esse correlate;
- svolge attività di laboratorio soddisfacendo i fabbisogni del Dipartimento di riferimento e/o presidiando su scala interprovinciale o regionale le diverse fasi dei processi analitici che vanno dall'accettazione del campione fino all'emissione del Rapporto di prova, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in conformità alle norme tecniche di settore;
- c. ai fini dell'applicazione del sistema gestione qualità, è in stretto raccordo funzionale con il Centro regionale sistemi di gestione integrati qualità e ambiente della Direzione Generale e con lo staff qualità operante a livello dipartimentale;
- d. garantisce il corretto flusso di informazioni verso gli enti di riferimento e gli utenti dell'Agenzia per l'espletamento delle proprie competenze;
- e. garantisce l'esecuzione delle attività analitiche di competenza sulle matrici ambientali e sanitarie, adeguando le risposte tecnico-scientifiche sulla base dell'evoluzione tecnica e normativa e degli indirizzi dell'Agenzia in ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
- f. garantisce il mantenimento ed il miglioramento della qualità delle prove attraverso l'attuazione e lo sviluppo di metodi di prova standardizzati a livello nazionale ed internazionale, partecipando ai circuiti di interconfronto ed implementando le metodiche analitiche in relazione alle migliori tecnologie, con particolare riferimento alle attività di alta specializzazione secondo gli standard di qualità.

55. ATTIVITÀ LABORATORISTICHE ANALITICHE CHIMICHE DI BASE

a. svolge attività analitiche chimiche di base su matrici ambientali e sanitarie.

Coordinamento Area Territoriale Monitoraggi e Controlli Dip. KR

- 56. SERVIZIO ARIA
- 57. SERVIZIO AGENTI FISICI
- 58. SERVIZIO ACQUE
- 59. SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE
- 60. SERVIZIO SUOLO/RIFIUTI
- a. Garantiscono funzioni essenziali di presidio sul territorio attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate allo studio, conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente nelle sue diverse componenti e matrici e attraverso lo svolgimento di attività e funzioni di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che determinano fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali e che si esplicano attraverso il supporto tecnico-scientifico ed il raccordo funzionale con gli Enti locali territoriali nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi di competenza;
- b. partecipano alle attività istituzionali del Dipartimento e gestiscono le reti di monitoraggio ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività sul territorio in raccordo con il livello regionale dei monitoraggi ambiente e salute e del sistema informativo ambientale;
- c. presidiano i controlli sul territorio mediante attività di campionamento, analisi e misure da campo, analisi radiometriche di laboratorio, conformi al sistema qualità, sopralluoghi, redazione di pareri tecnici e verifiche di forme di autocontrollo in ottemperanza ai disposti normativi vigenti, svolgendo attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale sulle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti, acustico, elettromagnetico e fisico in raccordo con il livello regionale dei controlli ambientali e rischi;
- d. svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti, curando il censimento delle aziende a rischio incidenti rilevanti presenti sul territorio ed effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative vigenti.

Dipartimento provinciale di Reggio Calabria

61. STAFF AMMINISTRAZIONE

- a. Supporta la direzione di dipartimento per le attività di segreteria e per la gestione amministrativa;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge attività amministrative alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione generale e di direzione amministrativa, in relazione alle rispettive competenze;
- c. collabora all'applicazione delle procedure informatiche, di qualità e sicurezza e supporta la Direzione del dipartimento in ordine alla gestione delle attività ed alla loro rendicontazione.

62. STAFF TECNICO

- a. assicura supporto giuridico ed istruttorio alla direzione di dipartimento nella gestione delle attività a valenza multidisciplinare che richiedono un'azione di coordinamento tra le Aree territoriali e laboratoristiche ed una integrazione di funzioni per il rilascio di pareri tecnici e nell'interfaccia con gli enti istituzionali di riferimento ed i clienti esterni;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge le proprie attività alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione centrale, in relazione alle rispettive competenze, in particolare per quanto riguarda le procedure da adottare nello svolgimento delle diverse attività;
- c. supporta la direzione di dipartimento nella gestione di procedure e attrezzature informatiche, nell'applicazione della normativa tecnica in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, nella gestione di interventi di minuta manutenzione degli edifici e degli impianti, sempre in stretto raccordo con le competenti strutture della sede centrale ed a supporto delle strutture territoriali e laboratoristiche del dipartimento.

63. STAFF QUALITÀ

- a. Coadiuva la direzione di dipartimento nelle attività del sistema di gestione della qualità a supporto dell'Area laboratoristica e dell'Area territoriale monitoraggi e controlli per la conformità alle norme nazionali e comunitarie;
- assicura la corretta ed efficace applicazione e mantenimento del sistema gestione qualità dell'Agenzia ed il suo mantenimento anche per la gestione amministrativa dei processi di approvvigionamento di beni e servizi finalizzati all'accreditamento delle prove ed al loro mantenimento, a supporto dei laboratori di prova;
- c. svolge le attività sotto la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento e risponde funzionalmente alla struttura competente della direzione generale.

Coordinamento Area laboratoristica Dip. RC

64. ACCETTAZIONE CAMPIONI

- a. assicura la gestione amministrativa dell'Area laboratoristica del dipartimento provinciale attraverso l'elaborazione ed il compimento di tutti gli atti ad essa connessi e demandati alla direzione di dipartimento;
- b. gestisce le attività di *front office*, di portineria, di controllo regolamentato degli accessi, di segreteria, centralino, protocollazione, di approvvigionamento di materiali di supporto all'Area laboratoristica (cancelleria, fotocopiatrici, stampanti, termometri di controllo dei campioni e quant'altro utile);

- c. garantisce la gestione dei campioni conferiti allo sportello e di tutta la documentazione ad essi connessa attraverso le verifiche di conformità, le registrazioni e l'invio ai Laboratori per l'esecuzione delle prove, in applicazione di quanto previsto dalle procedure in vigore;
- d. assicura l'invio dei rapporti di prova ai clienti nonché la loro registrazione, protocollazione ed archiviazione garantendo il rispetto delle norme legali e fiscali;
- e. svolge funzioni di segreteria dei dirigenti che operano nell'Area laboratoristica;
- f. applica il sistema di gestione della qualità in stretto raccordo con le funzioni qualità della sede;
- g. assicura attività di accoglienza, ascolto, proposte di miglioramento nell'erogazione dei servizi e cura le relazioni con i clienti durante l'iter procedurale delle attività tecniche richieste, in logica di comunicazione organizzativa.

65. GESTIONE MAGAZZINO

- a. supporta l'Area laboratoristica del dipartimento provinciale nelle attività di gestione dei materiali di laboratorio necessari per la corretta esecuzione delle prove analitiche;
- b. cura la conservazione, nei locali adibiti a magazzino, dei reattivi e dei materiali in uso ai laboratori, provvede alla loro distribuzione ai laboratori e gestisce i registri di carico/scarico dei prodotti immagazzinati segnalando ai responsabili competenti il raggiungimento della scorta minima;
- c. supporta l'Area laboratoristica nelle attività di approvvigionamento di materiali di laboratorio ed esegue il controllo della congruità tecnica dei prodotti acquistati.
- 66. LABORATORIO BIONATURALISTICO E TOSSICOLOGICO
- 67. LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA
- 68. LABORATORIO CHIMICO SUOLO/RIFIUTI
- a. Svolgono attività analitiche di tipo chimico, chimico-fisico, microbiologico ed ecotossicologico su matrici ambientali e sanitarie, sia ad integrazione delle attività di controllo ambientale eseguite nell'ambito dell'Area territoriale monitoraggi e controlli, sia a supporto delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) per le funzioni specifiche di sanità pubblica e per servizi richiesti da privati e da soggetti produttivi ad esse correlate;
- b. costituiscono l'aggregazione funzionale delle strutture laboratoristiche che, attraverso l'integrazione delle risorse, svolgono attività di laboratorio soddisfacendo i fabbisogni del Dipartimento di riferimento e/o presidiando su scala interprovinciale o regionale le diverse fasi dei processi analitici che vanno dall'accettazione del campione fino all'emissione del Rapporto di prova, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in conformità alle norme tecniche di settore;
- c. ai fini dell'applicazione del sistema gestione qualità, sono in stretto raccordo funzionale con il Centro regionale sistemi di gestione integrati qualità e ambiente della Direzione Generale e con lo staff qualità operante a livello dipartimentale;
- d. garantiscono il corretto flusso di informazioni verso gli enti di riferimento e gli utenti dell'Agenzia per l'espletamento delle proprie competenze;
- e. garantiscono l'esecuzione delle attività analitiche di competenza sulle matrici ambientali e sanitarie, adeguando le risposte tecnico-scientifiche sulla base dell'evoluzione tecnica e normativa e degli indirizzi dell'Agenzia in ottica di efficacia, efficienza ed economicità;
- f. garantiscono il mantenimento ed il miglioramento della qualità delle prove attraverso l'attuazione e lo sviluppo di metodi di prova standardizzati a livello nazionale ed internazionale, partecipando ai circuiti di interconfronto ed implementando le metodiche analitiche in relazione alle migliori tecnologie, con particolare riferimento alle attività di alta specializzazione secondo gli standard di qualità.

Coordinamento Area Territoriale Monitoraggi e Controlli Dip. RC

- 69. SERVIZIO ARIA
- 70. SERVIZIO ACQUE

71. SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE

72. SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTISTICHE

73. SERVIZIO SUOLO/RIFIUTI

- a. Garantiscono funzioni essenziali di presidio sul territorio attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate allo studio, conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente nelle sue diverse componenti e matrici e attraverso lo svolgimento di attività e funzioni di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che determinano fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali e che si esplicano attraverso il supporto tecnico-scientifico ed il raccordo funzionale con gli Enti locali territoriali nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi di competenza;
- b. partecipano alle attività istituzionali del Dipartimento e gestiscono le reti di monitoraggio ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività sul territorio in raccordo con il livello regionale dei monitoraggi ambiente e salute e del sistema informativo ambientale;
- c. presidiano i controlli sul territorio mediante attività di campionamento, analisi e misure, sopralluoghi, redazione di pareri tecnici e verifiche di forme di autocontrollo in ottemperanza ai disposti normativi vigenti, svolgendo attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale sulle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti, acustico, elettromagnetico e fisico in raccordo con il livello regionale dei controlli ambientali e rischi;
- d. presidia le attività inerenti il settore delle verifiche impiantistiche previste da disposizioni legislative nazionali o regionali per fini di tutela ambientale e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro in raccordo con enti e strutture istituzionali che richiedono supporto tecnico specialistico;
- e. svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti, curando il censimento delle aziende a rischio incidenti rilevanti presenti sul territorio ed effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative vigenti.

74. SERVIZIO AGENTI FISICI (a valenza regionale)

In raccordo con la Direzione Scientifica:

- a. presidia i processi di previsione e prevenzione del rischio connesso alle radiazioni ionizzanti in una visione integrata e armonica delle problematiche su scala regionale, attraverso l'elaborazione dei programmi di attività per l'espletamento dei monitoraggi di agenti fisici sul territorio regionale e partecipando alle attività specifiche garantendone il coordinamento;
- assicura la realizzazione della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale in raccordo con gli indirizzi e le attività della rete nazionale di sorveglianza (RE.SO.RAD.) e la gestione della banca dati di radioattività ambientale del SNPA;
- c. esegue attività di controllo analitico degli agenti fisici su matrici ambientali e sanitarie in ottemperanza ai disposti normativi vigenti in materia;
- g. adotta il sistema di gestione per la qualità in raccordo con il Centro regionale sistemi di gestione integrati qualità e ambiente della Direzione Generale e con lo staff qualità operante a livello dipartimentale assicurando la conformità ai requisiti cogenti applicabili e perseguendo la politica della qualità nel suo specifico ambito;
- d. partecipa ai circuiti interlaboratorio in materia di determinazione di agenti fisici sulle diverse matrici e presidia l'evoluzione della normativa e dei riferimenti tecnici a livello comunitario e nazionale.
- e. garantisce il supporto tecnico alle attività dipartimentali definendo protocolli omogenei ed uniformi sul territorio, con particolare riferimento alla standardizzazione nelle procedure di formulazione e rilascio di pareri.

Dipartimento provinciale di Vibo Valentia

75. STAFF TECNICO-AMMINISTRATIVO

- a. supporta la direzione di dipartimento per le attività di segreteria e per la gestione amministrativa;
- b. fermo restando la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento, svolge attività tecniche ed amministrative alle dipendenze funzionali ed in stretto raccordo con le strutture di direzione generale e di direzione amministrativa, in relazione alle rispettive competenze;
- c. collabora all'applicazione delle procedure informatiche, di qualità e sicurezza e supporta la Direzione del dipartimento in ordine alla gestione delle attività ed alla loro rendicontazione;
- d. assicura supporto giuridico ed istruttorio alla direzione di dipartimento nella gestione delle attività a valenza multidisciplinare che richiedono un'azione di coordinamento tra le Aree territoriali e laboratoristiche ed una integrazione di funzioni per il rilascio di pareri tecnici e nell'interfaccia con gli enti istituzionali di riferimento ed i clienti esterni;
- e. supporta la direzione di dipartimento nella gestione di procedure e attrezzature informatiche, nell'applicazione della normativa tecnica in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, nella gestione di interventi di minuta manutenzione degli edifici e degli impianti, sempre in stretto raccordo con le competenti strutture della sede centrale ed a supporto delle strutture territoriali e laboratoristiche del dipartimento.

76. STAFF QUALITÀ

- a. Coadiuva la direzione di dipartimento nelle attività del sistema di gestione della qualità a supporto dell'Area laboratoristica e dell'Area territoriale monitoraggi e controlli per la conformità alle norme nazionali e comunitarie;
- b. assicurare la corretta ed efficace applicazione e mantenimento del sistema gestione qualità dell'Agenzia ed il suo mantenimento anche per gestione amministrativa dei processi di approvvigionamento di beni e servizi finalizzati all'accreditamento delle prove ed al loro mantenimento, a supporto dei laboratori di prova;
- c. svolge le attività sotto la dipendenza gerarchica dal Direttore del dipartimento e risponde funzionalmente alla struttura competente della direzione generale.

Area laboratoristica Dip. VV

77. ACCETTAZIONE CAMPIONI (che si avvale dei laboratori dei Dipartimenti provinciali di Catanzaro. Cosenza e Reggio Calabria)

- a. garantisce la gestione dei campioni conferiti allo sportello e di tutta la documentazione ad essi connessa attraverso le verifiche di conformità, le registrazioni e l'invio ai Laboratori per l'esecuzione delle prove, in applicazione di quanto previsto dalle procedure in vigore;
- b. assicura l'invio dei rapporti di prova ai clienti nonché la loro registrazione, protocollazione ed archiviazione garantendo il rispetto delle norme legali e fiscali;
- c. applica il sistema di gestione della qualità in stretto raccordo con le funzioni qualità della sede;
- d. assicura attività di accoglienza, ascolto, proposte di miglioramento nell'erogazione dei servizi e cura le relazioni con i clienti durante l'iter procedurale delle attività tecniche richieste, in logica di comunicazione organizzativa.

78. ATTIVITÀ LABORATORISTICHE ANALITICHE CHIMICHE DI BASE

a. svolge attività analitiche chimiche di base su matrici ambientali e sanitarie.

79. ATTIVITÀ LABORATORISTICHE ANALITICHE BIONATURALISTICHE E TOSSICOLOGICHE DI BASE

a. svolge attività analitiche bionaturalistiche e tossicologiche di base su matrici ambientali e sanitarie.

Coordinamento Area Territoriale Monitoraggi e Controlli Dip. VV

- 80. SERVIZIO ARIA
- 81. SERVIZIO ACQUE
- 82. SERVIZIO RADIAZIONI E RUMORE
- 83. SERVIZIO SUOLO/RIFIUTI
- a. Garantiscono funzioni essenziali di presidio sul territorio attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate allo studio, conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente nelle sue diverse componenti e matrici e attraverso lo svolgimento di attività e funzioni di controllo dei fattori di pressione sull'ambiente che determinano fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali e che si esplicano attraverso il supporto tecnico-scientifico ed il raccordo funzionale con gli Enti locali territoriali nell'ambito di procedimenti tecnico-amministrativi di competenza;
- b. partecipano alle attività istituzionali del Dipartimento e gestiscono le reti di monitoraggio ambientale e nei luoghi di vita e di lavoro attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività sul territorio in raccordo con il livello regionale dei monitoraggi ambiente e salute e del sistema informativo ambientale;
- c. presidiano i controlli sul territorio mediante attività di campionamento, analisi e misure, sopralluoghi, redazione di pareri tecnici e verifiche di forme di autocontrollo in ottemperanza ai disposti normativi vigenti, svolgendo attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale sulle matrici acqua, aria, suolo e rifiuti, acustico, elettromagnetico e fisico in raccordo con il livello regionale dei controlli ambientali e rischi;
- d. svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di rischi di incidenti rilevanti, curando il censimento delle aziende a rischio incidenti rilevanti presenti sul territorio ed effettuando le verifiche ispettive previste dalla disposizioni legislative vigenti.

